

Berna, 22 aprile 2026

Modifica dell'ordinanza sui fondi propri
*Attuazione delle misure definite nel rapporto
del Consiglio federale sulla stabilità delle
banche e nel rapporto della Commissione
parlamentare d'inchiesta*

Commento

Indice

1	Situazione iniziale	4
1.1	Necessità di agire e obiettivi	4
1.1.1	Necessità e possibilità d'intervento dello Stato	7
1.2	Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	8
2	Procedura di consultazione	9
2.1	Risultati generali della procedura di consultazione	9
2.2	Principali punti criticati nell'ambito della procedura di consultazione	9
2.2.1	Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio	9
2.2.2	Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»	10
2.2.3	Supplementi per l'esposizione totale	10
2.2.4	Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni	10
2.2.5	Ulteriori adeguamenti	11
2.3	Principali modifiche materiali apportate al progetto posto in consultazione	11
2.3.1	Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio	11
2.3.2	Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»	11
2.3.3	Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni	12
2.3.4	Ulteriori adeguamenti	12
3	Esigenze in materia di fondi propri	12
3.1	Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio	12
3.1.1	Situazione iniziale	12
3.1.2	Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo	16
3.1.3	Punti essenziali del progetto	17
3.1.4	Commento ai singoli articoli nell'OFoP	19
3.1.5	Ripercussioni sulle banche	19
3.2	Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»	21
3.2.1	Situazione iniziale	21
3.2.2	Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo	23
3.3	Supplementi per l'esposizione totale	25
3.3.1	Situazione iniziale	25
3.3.2	Punti essenziali del progetto	26
3.3.3	Commento ai singoli articoli nell'OFoP	26
3.3.4	Ripercussioni sulle banche	26
4	Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni	27
4.1	Situazione iniziale	27
4.1.1	Necessità di agire e obiettivi	27
4.1.2	Alternative esaminate e soluzione scelta	27
4.2	Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo	28
4.3	Punti essenziali del progetto	29
4.3.1	Nuova regolamentazione	29
4.3.2	Attuazione (adeguatezza dell'esecuzione)	29
4.4	Commento ai singoli articoli nell'OLiQ	30
4.5	Ripercussioni sulle banche	31
5	Ulteriori adeguamenti	32

5.1	La normativa proposta	32
5.1.1	Integrazioni e correzioni nell'OFoP	32
5.1.2	Precisazione dell'importo privilegiato e integrazioni nell'OBCR	33
5.1.3	Correzioni nell'OLiq	34
5.1.4	Correzioni nell'Oem-FINMA	34
5.2	Commento ai singoli articoli	34
5.2.1	OFoP	34
5.2.2	OBCR	36
5.2.3	OLiq	38
5.2.4	Oem-FINMA	42
5.3	Ripercussioni sulle banche e sulla clientela bancaria	42
5.3.1	Importo privilegiato	42
6	Ripercussioni	43
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	43
6.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	43
6.3	Ripercussioni sull'economia	44
6.3.1	Ripercussioni sulle banche	44
6.3.2	Ripercussioni sulle imprese e sulle economie domestiche	46
6.3.3	Ripercussioni sull'economia nel suo complesso	46
6.4	Ripercussioni sulla società	46
6.5	Ripercussioni sull'ambiente	47
6.6	Sintesi e bilancio delle ripercussioni	47
7	Aspetti giuridici	47
7.1	Costituzionalità	47
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	47
7.3	Delega di competenze legislative	47
7.4	Protezione dei dati	47
8	Entrata in vigore	48
	Elenco delle abbreviazioni	49
	Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel commento	51

1 Situazione iniziale

Il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche¹ (di seguito «rapporto sulla stabilità delle banche»), nel quale ha raccomandato l'attuazione di un ampio pacchetto di misure volte a rafforzare la regolamentazione esistente delle banche di rilevanza sistemica («systemically important bank», SIB), ulteriormente precisato in seguito nel quadro dei parametri di riferimento del Consiglio federale del 6 giugno 2025². La Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) «Gestione delle autorità – fusione d'urgenza Credit Suisse», istituita dal Parlamento a seguito della crisi di Credit Suisse, conferma nel suo rapporto del 17 dicembre 2024³ (di seguito «rapporto della CPI») l'adeguatezza delle misure previste dal Consiglio federale e propone misure che sostengono ampiamente la via imboccata.

La presente modifica dell'ordinanza del 1° giugno 2012⁴ sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza del 30 novembre 2012⁵ sulla liquidità (OLiq) comprende misure definite nel rapporto sulla stabilità delle banche e nel rapporto della CPI che il Consiglio federale intende attuare nel quadro del presente progetto.

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel marzo 2023 la crisi di fiducia in Credit Suisse aveva raggiunto un livello tale per cui, in assenza delle contromisure prese dall'esterno, la banca sarebbe fallita il 20 marzo 2023. Per tale motivo, il 16 e 19 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato, ricorrendo al diritto di necessità, un pacchetto di misure con garanzie statali che ha permesso l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. L'obiettivo di garantire la stabilità finanziaria ed evitare gravi danni all'economia ha potuto essere raggiunto grazie a tale pacchetto di misure.

Nel suo rapporto del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale ha ribadito l'obiettivo fissato nella strategia dei mercati finanziari del 4 dicembre 2020⁶, secondo cui la Svizzera deve essere una piazza attrattiva per gli istituti finanziari attivi a livello mondiale, ciò che presuppone certezza del diritto e stabilità. A tal fine, sulla base delle analisi contenute nel rapporto, il Consiglio federale punta a rafforzare e sviluppare ulteriormente la regolamentazione «too big to fail» (TBTF) secondo tre linee di intervento:

- in primo luogo, la **regolamentazione in materia di prevenzione** deve essere rafforzata al fine di ridurre ulteriormente le probabilità del verificarsi di una crisi bancaria. I requisiti posti alle SIB e, laddove una limitazione non sia appropriata, anche per gli altri istituti finanziari devono quindi essere inaspriti in modo mirato migliorandone l'applicazione;
- in secondo luogo, la **regolamentazione in materia di liquidità** deve essere ulteriormente rafforzata. Il caso di Credit Suisse ha sottolineato l'importanza

¹ Rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche, [FF 2024 1023](#)

² Parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche, 6 giugno 2025, consultabile all'indirizzo: [www.efd.admin.ch > Piazza finanziaria > Too Big To Fail > Parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche](#).

³ «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta» del 17 dicembre 2024, [FF 2025 515](#)

⁴ RS **952.03**

⁵ RS **952.06**


⁶ Rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro», consultabile all'indirizzo: [www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile > Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile](#).

dell'approvvigionamento di liquidità in caso di crisi. Sono stati inoltre rilevati deflussi di liquidità senza precedenti per entità e rapidità, che devono essere presi in considerazione nell'ambito della regolamentazione;

- in terzo luogo, è necessario ampliare il **panorama degli strumenti applicabili in caso di crisi**. Questo comprende misure per migliorare la capacità di liquidazione e la collaborazione tra le autorità.

In tutte e tre le linee di intervento sono presenti misure fondamentali che forniscono un contributo particolarmente importante alla realizzazione degli obiettivi illustrati. Le misure fondamentali sono illustrate nella Figura 1.

Figura 1: Pacchetto di misure relativo al dispositivo TBTF, misure fondamentali e ulteriori misure



Fonte: SFI

Con il rapporto sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale ha proposto un pacchetto di 22 misure da attuare direttamente. Nel quadro dei parametri di riferimento del 6 giugno 2025, il Consiglio federale ha raccomandato l'attuazione di sei delle sette misure da esaminare ulteriormente. Con l'attuazione del pacchetto si intende ridurre notevolmente la probabilità che in Svizzera si ripresenti il caso di una SIB coinvolta in una grave crisi che renda necessarie misure d'emergenza da parte dello Stato. In caso di crisi, la capacità di liquidazione di una SIB dovrà inoltre essere garantita come opzione credibile. Il Consiglio federale intende così ridurre al minimo i rischi e i costi per l'economia, lo Stato e i contribuenti.

Le misure proposte devono essere introdotte in modo mirato per le SIB e in parte specificatamente per UBS, in quanto unica banca di rilevanza sistemica globale («global systemically important bank», G-SIB) rimasta in Svizzera. Alcune misure riguardano però anche altre banche e istituti finanziari, nei casi in cui una limitazione alle SIB non sarebbe opportuna e risulterebbe difficilmente giustificabile.

Il pacchetto di misure proposto nel rapporto sulla stabilità delle banche e le misure definite nel rapporto della CPI comprendono adeguamenti a livello di legge e di ordinanza. Il Consiglio federale ritiene che l'attuazione del pacchetto di misure debba essere affrontata rapidamente e prevede a tal fine una procedura graduale suddivisa in tre pacchetti. Un primo pacchetto, costituito dal presente progetto, contiene adeguamenti a livello di ordinanza che possono essere adottati dal Consiglio federale. Contestualmente alle modifiche a livello di ordinanza, l'Esecutivo ha licenziato all'attenzione del Parlamento, quale secondo pacchetto, un messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (copertura delle partecipazioni estere con fondi propri della casa madre di banche di rilevanza sistemica). Il terzo pacchetto comprende i rimanenti adeguamenti a livello di legge, per i quali è prevista l'indizione della procedura di consultazione nella seconda metà del 2026; questo pacchetto conterrà anche un'analisi esaustiva degli effetti complessivi.

Per quanto riguarda la linea di intervento relativa alla prevenzione, nel **campo di azione delle esigenze in materia di fondi propri** il Consiglio federale ha proposto, nel rapporto sulla stabilità delle banche, una combinazione di misure che affronta i punti deboli in modo mirato e che, se possibile, si colloca in un contesto internazionale. In sostanza, queste misure comportano un aumento dei fondi propri delle SIB e in particolare dell'unica G-SIB rimasta. Per contro, il Consiglio federale ha rinunciato ad altre misure esaminate in materia di fondi propri e in parte anche richieste dagli ambienti politici e scientifici a seguito della crisi di Credit Suisse. Tali misure consistevano, ad esempio, in un innalzamento generale delle esigenze relative al «leverage ratio» o in un aumento dei supplementi progressivi, poiché ritenute sproporzionate o comunque meno idonee.

Con le presenti modifiche di ordinanza si dà attuazione a una misura nel campo di azione delle esigenze in materia di fondi propri:

- misura 18: Inasprire i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio (v. n. 3.1). Questa misura elimina le incertezze presenti nell'attuale regolamentazione in materia di valutazione prudente. Inoltre, consente di rimuovere le difformità esistenti nel trattamento prudenziale di software da parte delle SIB. Il mantenimento del valore dei fondi propri prudenziali ne risulterà così complessivamente rafforzato. Per quanto riguarda le attività fiscali differite, non si apporteranno adeguamenti alla regolamentazione esistente.

In tal modo, il Consiglio federale attua anche la raccomandazione n. 4 contenuta nel rapporto della CPI⁷ che esige una verifica della qualità e della quantità dei fondi propri delle SIB al fine di garantirne la solidità.

Altre tre misure nell'ambito delle esigenze in materia di fondi propri, proposte dal Consiglio federale nel rapporto sulla stabilità delle banche per l'attuazione a livello di ordinanza, non sono trattate nel presente progetto:

- la misura 14 (Introdurre elementi previsionali nei supplementi di fondi propri del «pilastro 2» specifici all'istituto) presenta uno stretto legame materiale con la misura 22 (Potenziare gli interventi precoci dell'autorità di vigilanza formalizzando a livello di legge le misure, l'applicabilità e le tempistiche) e deve pertanto essere attuata a livello di ordinanza soltanto dopo la prevista modifica della LBCR;

⁷ «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta» del 17 dicembre 2024, pag. 521, [FF 2025 515](#)

- la misura 15 (Rafforzare la copertura con fondi propri per le partecipazioni estere, e quindi per le case madri [cosiddette banche madri], all'interno di un gruppo finanziario), essenziale per il rafforzamento della regolamentazione TBTF, deve essere attuata a livello di legge (secondo pacchetto), vista l'importanza che riveste per la stabilità finanziaria e l'economia e tenuto conto delle constatazioni della CPI;
- la misura 19 (Rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»), la cui attuazione mira a un adeguamento delle aspettative del mercato. Questi strumenti di capitale, emessi non solo dalle SIB, possono così assolvere meglio la loro funzione di copertura dei rischi in condizioni di continuità aziendale. Tale misura dovrà essere attuata in un secondo momento, quando gli sviluppi internazionali in questo ambito saranno più chiari (v. anche n. 2.2).

Nell'ambito della **linea di intervento relativa al rafforzamento della regolamentazione in materia di liquidità**, il Consiglio federale ha proposto, nel suo rapporto sulla stabilità delle banche, misure per il rafforzamento della dotazione di liquidità delle SIB, una notevole espansione del potenziale di approvvigionamento di liquidità da parte del prestatore in ultima istanza («lender of last resort», LoLR) e, come soluzione sussidiaria ed estrema, la possibilità di concedere garanzie statali mediante un sostegno di liquidità garantito dallo Stato («public liquidity backstop», PLB) per le SIB.

Per rafforzare la regolamentazione in materia di liquidità, con le presenti modifiche di ordinanza viene introdotta la seguente misura, che in parte serve anche all'attuazione della raccomandazione n. 9 del rapporto della CPI (esame delle misure concertate a livello internazionale e mirate nei casi di una corsa agli sportelli [«bank run»] digitale):

- misura 25 (Inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all'autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità [v. n. 4]): nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte delle SIB a favore dell'autorità di vigilanza rappresentano importanti ostacoli. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità, e in generale in presenza di problemi di liquidità, in particolare, delle SIB, è quindi essenziale che l'autorità di vigilanza riceva informazioni attuali e qualitativamente affidabili sullo stato di liquidità delle banche interessate.

Nel presente progetto vengono apportate ulteriori modifiche all'OFoP, all'OLiq, all'OBCR e all'Oem-FINMA (v. cap. 5). Si tratta per lo più di precisazioni e rettifiche di disposizioni esistenti a livello di ordinanza, in particolare a seguito dell'attuazione degli standard di Basilea III finale al 1° gennaio 2025. Nell'allegato dell'OFoP, i valori limite riguardo ai supplementi per l'esposizione totale vengono inoltre nuovamente adeguati all'evoluzione del PIL, come già avvenuto con la revisione dell'OFoP del 27 novembre 2019.

1.1.1 Necessità e possibilità d'intervento dello Stato

Tutte le banche svizzere sottostanno alla regolamentazione e sono soggette alla vigilanza della FINMA. Secondo l'articolo 4 della legge del 22 giugno 2007⁸ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la regolamentazione e la vigilanza sui mercati finanziari, in generale, e sulle banche, in particolare, si prefiggono la protezione dei creditori e degli investitori, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Alle SIB in Svizzera si applica inoltre una regolamentazione TBTF aggiuntiva e specifica, che conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LBCR persegue tre obiettivi: ridurre i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero,

⁸ RS 956.1

assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico ed evitare l'erogazione di aiuti statali.

Per raggiungere i tre obiettivi della regolamentazione TBTF, a seguito della crisi finanziaria del 2007–2008, il Consiglio federale e il Parlamento hanno introdotto disposizioni particolari per le SIB. Tra le altre cose, le SIB devono detenere più fondi propri rispetto alle altre banche per poter assorbire meglio eventuali perdite in condizioni di continuità aziendale (i cosiddetti fondi «going concern»). Questi requisiti devono essere generalmente soddisfatti con fondi propri di base di qualità primaria («common equity tier 1», CET1); una parte di tali esigenze può essere soddisfatta anche con fondi propri di base supplementari («additional tier 1 capital», AT1). Inoltre, le SIB devono fornire fondi in grado di assorbire le perdite in caso di liquidazione (i cosiddetti fondi «gone concern»).

Nel caso di Credit Suisse, le esigenze vigenti in materia di fondi propri hanno rafforzato la resilienza della banca, nel senso che questa, senza le esigenze in materia di fondi propri aggiuntive, sarebbe stata in grado di far fronte a molte meno battute d'arresto. Tuttavia, la copertura con fondi propri per le partecipazioni estere a livello di casa madre è risultata essere un punto debole, che deve ora essere affrontato a livello di legge. Inoltre, durante il riorientamento strategico di Credit Suisse, la prassi relativa alla valutazione prudente e il mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio hanno avuto ripercussioni negative sulla situazione dei fondi propri della banca. Infine, bisogna chiedersi in che modo possa essere rafforzato il ruolo degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern».

Una componente centrale in una crisi è inoltre la garanzia della solvibilità e della liquidità di una banca. Dati attuali e di qualità affidabile costituiscono una condizione essenziale affinché le autorità possano gestire una crisi di liquidità delle SIB. La crisi di Credit Suisse ha mostrato che, nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte della banca interessata rappresentano importanti ostacoli, che andrebbero evitati.

Sebbene l'attuazione delle misure menzionate consenta di aumentare ulteriormente la resilienza delle banche e quindi di ridurre la probabilità d'insorgenza di una crisi, anche con queste modifiche non si possono escludere del tutto crisi future.

Nel progetto vengono inoltre introdotte precisazioni e rettifiche in diverse ordinanze (v. cap. 5). Nell'OBCR viene precisato l'importo dei depositi privilegiati in caso di fallimento e quindi attribuiti alla seconda classe fallimentare. Nell'OFoP e nell'OLiq vengono apportate integrazioni e rettifiche in singoli punti delle disposizioni già esistenti, in modo da eliminare ogni ambiguità.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

L'adozione di un messaggio concernente la stabilità della piazza finanziaria svizzera è annunciata nel messaggio del 24 gennaio 2024⁹ sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 2024¹⁰ sul programma di legislatura 2023–2027 (art. 8 n. 47). Il progetto non ha alcuna ripercussione sulla pianificazione finanziaria immediata della Confederazione. L'adozione delle presenti modifiche di ordinanza rientra nella strategia «Politica per

⁹ FF 2024 525, in particolare 74, 112 e 120

¹⁰ FF 2024 1440

una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro»¹¹. Il progetto attua anche un parametro di riferimento adottato dal Consiglio federale il 6 giugno 2025 nell'ambito dei fondi propri e della liquidità per quanto riguarda l'attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche¹² e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta¹³.

2 Procedura di consultazione

2.1 Risultati generali della procedura di consultazione

In linea di massima, la maggior parte dei pareri pervenuti approva l'intento di rafforzare ulteriormente la stabilità della piazza finanziaria svizzera. Allo stesso tempo, tuttavia, gran parte dei partecipanti alla consultazione ritiene troppo restrittive nella loro impostazione concreta in particolare le misure proposte in materia di fondi propri, che sono pertanto respinte o per le quali si propongono adeguamenti. Oltre al progetto posto in consultazione, spesso viene commentato anche il pacchetto complessivo delle misure TBTF. Queste osservazioni confluiranno nell'impostazione del progetto di modifica della legge sulle banche (Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta).

Per quanto riguarda il calendario di attuazione, i partecipanti alla consultazione hanno chiesto che le modifiche dell'OFoP, dell'OLiQ, dell'OBCR e dell'Oem-FINMA siano poste in vigore soltanto dopo l'approvazione del pacchetto di legge. Mancherebbero, inoltre, termini transitori concreti. Troppe misure riguarderebbero l'intero settore bancario e addirittura altri istituti del mercato finanziario. Ciò rischierebbe di pregiudicare la competitività del settore bancario, in particolare se le misure andassero oltre gli standard e la prassi internazionali. Secondo i partecipanti alla consultazione, la regolamentazione dovrebbe essere concepita in modo proporzionale e le misure dovrebbero interessare in prima linea le SIB. Si ravvisa inoltre la mancanza di un'analisi globale del rapporto costi-benefici. Di seguito sono riportati i principali punti critici emersi dalla consultazione in relazione alle singole misure proposte nel progetto posto in consultazione. Per il resto si rimanda al rapporto sui risultati pubblicato separatamente.

2.2 Principali punti criticati nell'ambito della procedura di consultazione

2.2.1 Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio

Le associazioni delle banche e le banche stesse, in particolare, respingono categoricamente queste misure, ritenendo che prevedano un trattamento eccessivamente restrittivo e vadano ampiamente oltre gli standard internazionali. A loro parere, le misure non hanno un nesso con le perdite subite da Credit Suisse durante la crisi oppure si riferiscono troppo specificamente

¹¹ Cfr. rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro», consultabile all'indirizzo: www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile](#) > [Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile](#).

¹² Rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche, [FF 2024 1023](#)

¹³ «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse. Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta» del 17 dicembre 2024, [FF 2025 515](#)

al caso di Credit Suisse e quindi non sono di rilevanza per le altre banche. Per quanto riguarda il trattamento prudenziale di software, chiedono una durata di ammortamento di tre anni al massimo, sia per la contabilizzazione come valore immateriale sia come investimento materiale, analogamente a quanto previsto nell'UE. Le misure relative alle attività fiscali differite sono respinte integralmente.

Sia la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) sia quella del Consiglio degli Stati (CET-S) hanno deciso che le modifiche di ordinanza dovevano essere sottoposte loro per consultazione. A seguito delle relative sedute, svoltesi il 4 novembre 2025 e il 13 novembre 2025, entrambe le commissioni hanno approvato raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale. La CET-N raccomanda di limitare le misure alle SIB e di distinguere tra SIB attive in Svizzera e G-SIB. Entrambe le commissioni raccomandano, inoltre, che gli inasprimenti previsti, nel complesso, non vadano oltre le regolamentazioni di altre piazze finanziarie internazionali e che vengano posti rapidamente in vigore per UBS.

2.2.2 Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»

Le banche e le associazioni dell'economia così come singoli Cantoni chiedono modifiche sostanziali al fine garantire la negoziabilità di questi strumenti e la loro comparabilità a livello internazionale. Dal momento che il mercato degli AT1 degli emittenti svizzeri rappresenterebbe soltanto una piccola parte dei mercati degli AT1 regolamentati in modo omogeneo dell'UE e del Regno Unito, l'applicazione di standard internazionali e l'orientamento agli stessi rivestirebbe notevole importanza per gli investitori. Se la normativa svizzera si dovesse discostare troppo dagli standard internazionali, i modelli di valutazione degli investitori professionali non sarebbero più compatibili con il mercato svizzero, ciò che si ripercuoterebbe in un aumento dei costi degli interessi o in un calo dell'interesse degli investitori verso gli emittenti svizzeri. Se gli investitori considerassero gli strumenti AT1 delle banche svizzere tutt'altro che interessanti, nel peggiore dei casi si ritirerebbero completamente da questo mercato.

Altri partecipanti alla consultazione approvano le modifiche proposte, ma non ritengono gli strumenti di capitale AT1 sufficientemente adeguati ad assorbire le perdite nella fase di «going concern» e pertanto non andrebbero computati come fondi propri di base.

2.2.3 Supplementi per l'esposizione totale

Alcune associazioni propongono di adeguare anche la categorizzazione delle banche disciplinata nell'allegato 3 OBCR all'andamento del PIL. Un singolo partecipante alla consultazione ritiene l'adeguamento sensato, a condizione che si introducano i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio, come proposto. Un altro partecipante chiede la rinuncia completa ai supplementi progressivi, che andrebbero a minare direttamente la competitività di UBS e sarebbero pertanto inaccettabili non soltanto sotto il profilo economico, ma anche dell'ordine politico.

2.2.4 Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni

In numerosi pareri si sottolinea come i requisiti relativi alla messa a disposizione di informazioni siano ritenuti sproporzionati. Questo in particolare per le piccole e medie banche, a fronte delle loro dimensioni e dei rischi cui sono esposti.

2.2.5 Ulteriori adeguamenti

Per quanto riguarda la comunicazione dei grandi rischi (art. 100 AP-OFoP), un'associazione respinge la soglia di comunicazione assoluta di 5 milioni di franchi. Questa, essendo troppo bassa, comporterebbe un'estensione degli obblighi di comunicazione. La soglia del 4 per cento, per contro, è ritenuta adeguata e pertanto sostenuta.

2.3 Principali modifiche materiali apportate al progetto posto in consultazione

2.3.1 Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio

Si rinuncia presso tutte le banche a una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria del software contabilizzato come valore immateriale o come valore materiale. D'ora in poi, per il loro software attivato, le SIB dovranno garantire, indipendentemente dalla posizione di bilancio in cui il software è contabilizzato, una durata di ammortamento prudenziale di tre anni al massimo, analogamente a quanto stabilito nella normativa dell'UE, che applica però tale durata soltanto al software contabilizzato come valore immateriale. Il trattamento prudenziale del software sarà posto in vigore soltanto il 1° gennaio 2029.

Inoltre, si rinuncia alla deduzione integrale delle attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA) a causa di differenze temporanee e la regolamentazione esistente rimane quindi immutata.

Gli adeguamenti tengono conto delle critiche formulate durante la consultazione e delle raccomandazioni proposte dalle CET di entrambe le Camere. Allo stesso tempo si vuole dare priorità alla misura 15 (Rafforzare la copertura con fondi propri per le partecipazioni estere, e quindi per le case madri [cosiddette banche madri], all'interno di un gruppo finanziario), essenziale per il rafforzamento della regolamentazione TBTF e la cui attuazione apporta i maggiori benefici in tal senso. Se questa misura sarà attuata come proposto dal Consiglio federale, si raggiungerà, in particolare per le SIB attive a livello internazionale, anche gran parte dell'effetto che sarebbe stato conseguito con la deduzione integrale delle imposte differite (v. 6.3.1). A seconda dell'esito dei dibattiti parlamentari relativi a questa misura, il Consiglio federale si riserva pertanto il diritto di ritornare sulla questione del trattamento prudenziale delle imposte differite nell'OFoP.

2.3.2 Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»

Dal momento che le discussioni internazionali sugli strumenti di capitale AT1 sono ancora in corso, attualmente la richiesta emersa dalla procedura di consultazione e dalle raccomandazioni di entrambe le CET tesa a un allineamento alla regolamentazione degli standard internazionali e alla normativa dell'UE non può essere attuata in modo congruo. Le modifiche proposte in questo ambito non saranno quindi attuate per il momento, ma si attenderanno gli sviluppi internazionali relativi a questi strumenti. A quel punto si valuterà anche se gli standard internazionali si saranno evoluti in modo tale da risolvere i problemi individuati oppure se sia opportuno proporre una regolamentazione specifica per la Svizzera.

2.3.3 Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni

Le disposizioni relative alla fornitura di informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità saranno applicabili soltanto alle SIB. Per questo motivo, l'articolo proposto nell'ambito della procedura di consultazione viene spostato nel capitolo 4 (Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica) dell'OLiQ. Basandosi sul vigente articolo 7 OLiQ, tutte le banche continueranno a mantenere sistemi di misurazione e gestione dei rischi di liquidità adeguati al tipo di informazioni necessarie, al profilo di rischio e all'importanza della singola banca. L'obbligo di fornire informazioni sulla situazione in merito alla liquidità continua ad applicarsi a tutte le banche in virtù dell'articolo 29 LFINMA.

2.3.4 Ulteriori adeguamenti

Per quanto riguarda la comunicazione dei grandi rischi (art. 100 OFoP), la soglia di comunicazione assoluta sarà aumentata da 5 a 10 milioni di franchi. Inoltre, il numero di controparti bancarie estere da comunicare sarà limitato a 20 per le SIB e a dieci per le altre banche. In questo modo il numero di controparti da comunicare si riduce notevolmente, in particolare per gli istituti di grandi dimensioni.

3 Esigenze in materia di fondi propri

3.1 Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio

3.1.1 Situazione iniziale

3.1.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche è indicato come misura 18 l'inasprimento dei requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio. Gli eventi legati a Credit Suisse hanno mostrato che alcuni averi della banca (posizioni sul fronte degli attivi del bilancio della banca) che contribuiscono ai fondi propri di base di qualità primaria possono perdere molto rapidamente valore. In caso di crisi, non è quindi sufficientemente soddisfatta la capacità di assorbire le perdite dei fondi propri di base di qualità primaria dichiarati. Ciò è rilevante per una serie di averi presenti nei bilanci delle banche, principalmente per partecipazioni, software, attività fiscali differite e averi detenuti fino alla scadenza («held-to-maturity», HTM). Il trattamento delle partecipazioni sarà oggetto di progetto separato (v. n. 1.1).

Quanto alla **valutazione prudente** delle posizioni che non hanno prezzi di mercato effettivi o basi di valutazione osservabili, la crisi di Credit Suisse ha mostrato che l'applicazione della regolamentazione esistente comporta un elevato margine di discrezionalità. In mancanza di un valore di mercato liquido direttamente osservabile, il valore del «fair value» della posizione di bilancio non può essere stabilito in maniera oggettiva e deve essere stimato per mezzo di modelli più o meno complessi. Ciò può essere il caso per diverse posizioni sul fronte degli attivi del bilancio della banca, ad esempio per titoli di partecipazione illiquidi, esposizioni creditizie temporanee, prodotti finanziari strutturati e derivati finanziari complessi. Sfruttando il corrispondente margine di discrezionalità, la banca può dichiarare fondi propri di base di

qualità primaria superiori a quelli che risulterebbero nell'ambito di una valutazione prudente. In sede di acquisto di un settore d'attività o di acquisizione dell'intera banca, l'incertezza di queste stime costituisce un potenziale ostacolo. Per l'acquisizione di Credit Suisse, la Confederazione ha dovuto concedere un'ampia garanzia a copertura delle perdite di alcune di queste posizioni, nell'eventualità che le perdite su tali posizioni superassero i 5 miliardi di franchi. In seguito all'acquisizione, UBS ha effettuato rettifiche di valore pari a 4,8 miliardi di dollari americani su posizioni al «fair value» di Credit Suisse, anche se non tutte soggette a una garanzia a copertura delle perdite¹⁴. Nell'agosto 2023, dopo aver avuto modo di sottoporre a un esame approfondito le relative posizioni di bilancio di Credit Suisse, UBS ha rinunciato alla garanzia concessa a copertura delle perdite.

La crisi di Credit Suisse ha sollevato questioni importanti anche riguardo alla valutazione e al mantenimento del valore del **software** nel bilancio della banca. In determinate circostanze, il software iscritto a bilancio¹⁵ per un settore d'attività che la banca intende abbandonare può perdere molto valore. Se la banca deve vendere un settore d'attività in tempi ristretti, può esigere un prezzo anche per il software iscritto a bilancio, ma è altamente incerto quanto riuscirà a ottenere poiché il software può essere irrilevante o ridondante per l'acquirente. Per quanto riguarda il trattamento prudenziale del software, sono determinanti le prescrizioni in materia di presentazione dei conti applicate dalla banca. Ai sensi degli «International Financial Reporting Standards» (IFRS), il software viene spesso classificato come valore patrimoniale immateriale. Se una banca iscrive il software come valore patrimoniale immateriale, dal punto di vista prudenziale questo deve essere dedotto al 100 per cento dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente allo standard minimo di Basilea¹⁶. Il software può essere trattato anche come un investimento materiale sulla base delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti valevoli per una banca («United States Generally Accepted Accounting Principles» [US-GAAP] o ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019¹⁷ sui conti). Per gli investimenti materiali, lo standard minimo di Basilea¹⁸ prevede una ponderazione in funzione del rischio pari al 100 per cento. Ne consegue che una banca che applica le corrispondenti prescrizioni in materia di presentazione dei conti necessita di fondi propri in misura di gran lunga minore rispetto a una banca in cui il software deve essere dedotto al 100 per cento dai fondi propri di base di qualità primaria.

Le **attività fiscali differite** sono valori patrimoniali di un'impresa sotto forma di pretese nei confronti delle autorità fiscali. Tali pretese possono essere soddisfatte mediante compensazione con i crediti fiscali degli enti pubblici sugli utili futuri. Ne sono un esempio le DTA derivanti da riporti di perdite, se questi riporti possono essere compensati con gli utili futuri per la determinazione dell'imposta sull'utile, oppure le DTA derivanti da differenze temporanee, per le quali il bilancio fiscale richiede che il valore patrimoniale sia iscritto o ammortizzato in modo diverso rispetto al bilancio commerciale. Anche in questo caso, la pretesa fiscale può essere compensata con un futuro credito fiscale risultante dall'imposta sull'utile. In tutti i casi, il mantenimento del valore delle attività fiscali differite dipende dal fatto

¹⁴ UBS Group SA, *Annual Report 2023*, pag. 316, consultabile all'indirizzo: <https://secure.ubs.com/minisites/group-functions/investor-relations/annual-report/2023/digital-ar23-group/digital-ar23-group/index.html>.

¹⁵ Il software sviluppato internamente o acquistato viene iscritto a bilancio conformemente alle prescrizioni applicate in materia di presentazione dei conti.

¹⁶ Tutti i rimandi a paragrafi dello standard minimo di Basilea nell'OFoP e nel commento ai singoli articoli si riferiscono ai riferimenti di cui all'allegato 1 OFoP, non hanno alcuna pretesa di completezza e producono un effetto giuridicamente vincolante solo nei casi in cui vi sia un rimando esplicito anche nel testo dell'ordinanza. La versione determinante dello standard minimo di Basilea può essere consultata sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI): www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Basilea III](#) > [Standard minimi di Basilea](#). Le abbreviazioni (p. es. CAP) si riferiscono ai rispettivi capitoli dello standard minimo di Basilea.

¹⁷ RS 952.024.1

¹⁸ Banca dei regolamenti internazionali (BRI), *Basel Framework*, CRE 20.110, consultabile all'indirizzo: [CRE20 - Standardised approach: individual exposures](#)

che l'impresa, in un orizzonte temporale rilevante per le autorità fiscali, generi un utile sufficiente e sia tenuta a pagare su di esso imposte adeguate a compensare le pretese. Nel caso di Credit Suisse, nel 2022 esistevano ampie attività fiscali differite, in particolare nelle filiali estere. Queste erano in parte il risultato delle perdite subite durante e dopo la crisi finanziaria oppure dovute al pagamento di multe. Altre DTA esistevano in virtù della legislazione fiscale estera e mantenevano il loro valore fintantoché Credit Suisse poteva presupporre che i rispettivi enti giuridici avrebbero realizzato utili sufficienti in futuro. Con la ristrutturazione annunciata nel terzo trimestre 2022, le prospettive di guadagno in queste giurisdizioni si sono tuttavia ridotte in modo durevole e significativo. Le DTA hanno così perso valore e hanno dovuto essere ammortizzate, il che ha comportato l'immediato annullamento di circa la metà dell'aumento di capitale effettuato contestualmente. Una banca può sì cercare di esigere un prezzo per le attività fiscali differite, se a causa di una crisi si trova costretta a vendere un settore d'attività in tempi ristretti. È però altamente incerto quanto riuscirà a ottenere. Secondo la regolamentazione vigente, le DTA la cui realizzazione dipende dalla redditività futura devono essere interamente dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria. Dal punto di vista prudenziale, le DTA derivanti da differenze temporanee¹⁹ sono però considerate attivi che possono in parte essere ponderati in funzione del rischio. La crisi ha mostrato che il mantenimento del valore delle DTA non è sufficiente.

3.1.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Per quanto riguarda il **trattamento prudenziale del software**, in alternativa a una durata di ammortamento secondo la legislazione sulla vigilanza di tre anni al massimo, è stata esaminata anche una deduzione integrale del software contabilizzato come valore immateriale o come valore materiale. In questo modo sarebbe stata scelta una regolamentazione uniforme che si orienta al trattamento attuale del software contabilizzato come valore immateriale. Riguardo al software contabilizzato come valore materiale, tale regolamentazione sarebbe più severa rispetto alle prescrizioni dello standard minimo²⁰. Alla luce dei pareri pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione e tenuto conto delle osservazioni emerse dalla consultazione della CET, verifiche approfondite da parte delle autorità hanno dimostrato che allo stato attuale è giustificabile soltanto una regolamentazione per le SIB che sia ispirata a quella dell'UE. Ciò riduce il fabbisogno di capitale supplementare delle banche interessate e aumenta la comparabilità con l'UE.

La soluzione scelta si fonda sulla normativa dell'UE e si applica uniformemente a tutte le SIB. Poiché, in linea di massima, nell'UE si applicano gli IFRS come principi di iscrizione a bilancio (il software viene quindi classificato come valore patrimoniale immateriale), la normativa unionale prevede il computo prudenziale nel capitale proprio prudenziale di un importo dell'ammortamento accumulato secondo la legislazione in materia di vigilanza del software iscritto a bilancio come valore immateriale (v. n. 2.1.2). Poiché per il software come valore patrimoniale immateriale è prevista la normativa dell'UE, un recepimento identico di tale prassi nell'OFoP non avrebbe risolto la questione della disparità di trattamento oggi esistente tra le SIB a seconda dello standard di presentazione dei conti utilizzato. Per raggiungere l'obiettivo della parità di trattamento, si prescrive un ammortamento analogo alla normativa dell'UE su un massimo di tre anni per il software iscritto a bilancio, indipendentemente dal fatto che sia contabilizzato come valore immateriale o come investimento materiale. Inoltre, il valore contabile del software, indipendentemente dalla posizione di bilancio su cui è contabilizzato, dovrà essere ponderato in funzione del rischio all'aliquota prevista per gli investimenti materiali, purché tale software non sia dedotto dai fondi propri di base conformemente all'articolo 32 capoverso 2^{bis}. In questo modo si garantisce la parità di trattamento delle esigenze in materia di fondi propri per il software presso tutte le SIB. Questo disciplinamento

¹⁹ Cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d OFoP.

²⁰ BRI, *Basel Framework*, CAP 30.7, consultabile all'indirizzo: [CAP30 – Regulatory adjustments](#).

rappresenta (analogamente alla soluzione dell'UE) una semplificazione dello scostamento dalle prescrizioni dello standard minimo di Basilea²¹, in quanto questi prevedono una deduzione integrale diretta dei valori patrimoniali immateriali dai fondi propri di base di qualità primaria. Per la definizione dettagliata delle disposizioni di esecuzione tecniche è prevista la creazione di una norma di delega alla FINMA. Per le banche senza rilevanza sistemica non cambierà nulla riguardo al trattamento prudenziale del software.

Nel quadro della procedura di consultazione è stato proposto di dedurre integralmente le **DTA** dai fondi propri di base di qualità primaria a causa di **differenze temporanee**. Il Consiglio federale la ritiene una misura relativa ai fondi propri importante, volta a rafforzare la regolamentazione TBTF, soprattutto per quanto riguarda UBS. La proposta del Consiglio federale presentata nell'ambito della procedura di consultazione andava oltre la prassi internazionale. Questo perché, nel confronto internazionale, la problematica TBTF è più marcata in Svizzera. In base ai pareri pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione e alle osservazioni emerse dalla consultazione della CET, si rinuncia a tale misura. Gran parte dell'effetto scaturito da questa misura sarà inoltre conseguito anche con la copertura integrale con fondi propri per le partecipazioni estere delle SIB (misura 15), la cui attuazione apporta il massimo beneficio in un'ottica di rafforzamento del dispositivo TBTF. Se la misura relativa alle partecipazioni estere delle SIB non dovesse essere attuata in modo sufficiente, il Consiglio federale si riserva il diritto di rivalutare il trattamento prudenziale delle DTA.

Sono state esaminate misure anche in riferimento al trattamento prudenziale dei **valori patrimoniali destinati a essere detenuti fino alla scadenza** (posizioni nel portafoglio della banca). Per questi valori patrimoniali, per la presentazione dei conti si utilizzano due approcci di valutazione: «amortised cost (accrual)» e «cost less impairment». I due approcci non reagiscono a variazioni generiche del valore di mercato, bensì tengono conto solo della probabilità di rimborso alla scadenza. In un contesto di tassi di interesse in forte crescita, il valore di mercato delle posizioni HTM può essere di gran lunga inferiore rispetto al valore contabile. Quanto maggiore è la variazione dei tassi di interesse e quanto più lunga è la durata residua, tanto più elevata sarà la differenza di valore. Nel 2023, a causa di massicci prelievi di depositi dei clienti, alcune banche regionali statunitensi hanno dovuto vendere parte dei loro investimenti finanziari iscritti come HTM, realizzando solo il valore di mercato nettamente più basso. Tale situazione ha dato luogo a perdite sostanziali e a una carenza di capitale, cui hanno fatto seguito anche i fallimenti della Silicon Valley Bank e della First Republic Bank. Anche presso numerose banche svizzere, i rapporti annuali 2022 e 2023 mostrano una grande differenza tra i valori contabili e di mercato degli attivi. L'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS ha determinato anche una valutazione al «fair value» del bilancio di Credit Suisse da cui sono derivate sostanziali riduzioni del valore, soprattutto sul portafoglio ipotecario. Tali rettifiche di valore saranno però recuperate nel corso della durata residua. Poiché gli investimenti finanziari detenuti dalle banche in Svizzera possono essere solitamente utilizzati per operazioni di pronti contro termine con la BNS, rispetto alle banche regionali statunitensi (che non hanno accesso alla finestra di sconto della Federal Reserve «Fed discount window») è molto meno probabile che si debba ricorrere a vendite di emergenza. La necessità di agire in Svizzera è dunque molto meno impellente. Una modifica prudenziale in questo settore determinerebbe inoltre un sostanziale scostamento dallo standard internazionale. Per tali motivi, si rinuncia a questa misura.

La misura concernente la valutazione prudente sarà attuata per tutte le banche. Tuttavia, con il valore soglia scelto, pressoché tutte le banche potranno applicare un approccio semplificato. Vi sono soltanto poche grandi banche che si collocano al di sopra del valore soglia. Poiché la regolamentazione attuale ha comportato un'applicazione molto diversa da parte delle banche,

²¹ BRI, *Basel Framework*, CAP30.7, consultabile all'indirizzo: [CAP30 – Regulatory adjustments](#).

è opportuno adottare una regolamentazione uniforme e dettagliata. Inoltre, la FINMA potrà prevedere agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR.

3.1.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

In riferimento **agli adeguamenti della valutazione prudente** («prudent valuation adjustments» [PVA]) necessari dal punto di vista prudenziale delle posizioni valutate al «fair value» nel portafoglio di negoziazione e della banca, lo standard minimo di Basilea prevede requisiti generali in materia di valutazione²². Nell'ambito dell'attuazione nazionale dei requisiti dello standard minimo di Basilea, l'UE ha redatto requisiti dettagliati per la concretizzazione dello standard relativo alla determinazione degli PVA²³.

Lo standard minimo di Basilea non contiene requisiti espliciti in materia di **trattamento prudenziale del software**. La copertura con fondi propri risulta piuttosto dalla classificazione del software secondo lo standard di presentazione dei conti applicato dalla banca. Secondo le prescrizioni in materia di presentazione dei conti della FINMA²⁴, il software è da considerarsi un investimento materiale ed è quindi ponderato in funzione del rischio conformemente allo standard minimo di Basilea. Per contro, gli IFRS impongono in linea di massima la classificazione come valore patrimoniale immateriale, cosa che secondo lo standard minimo di Basilea comporta una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria. L'autorità di regolamentazione prudenziale (UK Prudential Regulation Authority, PRA) della Bank of England prescrive una deduzione integrale del software dai fondi propri di base di qualità primaria, in quanto il software nella fase di «going concern» non è considerato in grado di assorbire le perdite²⁵. Oltre al Regno Unito, anche il Canada²⁶ e l'Australia²⁷ prevedono una deduzione integrale del software dai fondi propri di base di qualità primaria. Le banche statunitensi applicano lo standard di presentazione dei conti US-GAAP, che ammette il trattamento del software sia come investimento materiale sia come valore patrimoniale immateriale. Dal punto di vista prudenziale, negli Stati Uniti non è però prevista alcuna deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria. Dalla fine del 2020 l'UE²⁸ applica il metodo seguente: per il software classificato come valore patrimoniale immateriale, invece di una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria è possibile imputare al capitale prudenziale un importo del software ammortizzato a titolo prudenziale. La durata massima di ammortamento è pari a tre anni (si deve utilizzare il valore più basso tra tre anni o il valore di vita utile «useful life»). In questo caso l'ammortamento inizia contemporaneamente a quello effettuato nella presentazione dei conti, vale a dire non appena il software è in uso, e deve essere effettuato singolarmente per ogni software (nessun ammortamento di gruppi di

²² BRI, *Basel Framework*, CAP50, consultabile all'indirizzo: [CAP50 – Prudent valuation guidance](#).

²³ Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, consultabile all'indirizzo: [\(UE\) 2016/101](#).

²⁴ Ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019 sui conti (OAPC-FINMA; RS **952.024.1**)

²⁵ Bank of England, Prudential Regulation Authority, *Implementation of Basel standards, Policy Statement PS17/21*, capitolo 6, luglio 2021, consultabile all'indirizzo: [PS17/21](#)

²⁶ Office of the Superintendent of Financial Institutions, *Capital Adequacy Requirements (CAR) 2024, Chapter 2 – Definition of Capital*, nota 66, consultabile all'indirizzo: [Capital Adequacy Requirements \(CAR\) \(2024\) – Chapter 2](#)

²⁷ Australian Prudential Regulation Authority (APRA), *Prudential Standard APS 111, Capital Adequacy: Measurement of Capital*, gennaio 2022, consultabile all'indirizzo: [APS 111 Capital Adequacy Measurement of Capital](#)

²⁸ European Banking Authority (EBA), *Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on the prudential treatment of software assets under Article 36 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for own funds requirements for institutions*, 14 ottobre 2020, consultabile all'indirizzo: [Final Draft RTS on prudential treatment of software assets](#)

software). Nel corso dello sviluppo e fino al momento in cui il software entra in uso, si applica ancora la deduzione integrale dal capitale degli importi capitalizzati. La manutenzione o gli aggiornamenti del software esistente possono essere capitalizzati rispettivamente come nuovo software. Per le banche interessate dell'UE, questo nuovo approccio comporta una semplificazione prudenziale rispetto all'applicazione finora rigorosa dello standard minimo di Basilea, in base al quale il software classificato come valore immateriale deve essere dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria. Tutti i gruppi assicurativi in Svizzera sono tenuti a classificare il loro software come elemento patrimoniale immateriale e a dedurlo dai fondi propri computabili secondo l'articolo 32 capoverso 4 dell'ordinanza del 9 novembre 2005²⁹ sulla sorveglianza.

Per quanto riguarda le DTA, lo standard minimo di Basilea prescrive quelle derivanti da differenze temporanee siano ponderate in funzione del rischio al 250 per cento fino a un limite della franchigia pari al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Le DTA al di sopra di tale valore soglia devono essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria³⁰. Nell'UE si applica la stessa regolamentazione³¹, mentre negli Stati Uniti si applica per la deduzione un limite della franchigia del 25 per cento.

Con le misure relative agli PVA non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell'articolo 4 della legge del 29 settembre 2023³² sullo sgravio delle imprese (LSgrl).

3.1.3 Punti essenziali del progetto

3.1.3.1 Nuova regolamentazione

Il trattamento prudenziale degli attivi che non sono sufficientemente redditizi in caso di crisi (software attivati) e, in particolare, delle posizioni al «fair value» difficili da valutare viene reso più rigoroso alla luce delle esperienze maturate con la crisi.

(1) Per quanto riguarda la valutazione prudente delle posizioni al «fair value» difficili da valutare, nella norma di delega alla FINMA già esistente contenuta nell'OFoP viene inserita come parametro, in aggiunta allo standard minimo di Basilea, anche la regolamentazione nell'UE, al fine di introdurre in linea di principio gli stessi requisiti concreti previsti dalla normativa dell'UE per la valutazione prudente. In aggiunta alla valutazione prudente richiesta secondo gli standard di presentazione dei conti, per la valutazione prudente necessaria dal punto di vista prudenziale delle posizioni nel portafoglio di negoziazione e nel portafoglio della banca lo standard minimo di Basilea³³ prevede requisiti più rigorosi. Questi PVA (ossia gli importi da adeguare) devono essere dedotti direttamente dai fondi propri di base di qualità primaria. I requisiti dello standard minimo di Basilea sono formulati in termini generici, in modo da lasciare un ampio margine di interpretazione. L'UE ha pertanto redatto requisiti dettagliati per la concretizzazione dello standard relativo alla determinazione degli PVA. I requisiti in materia di PVA contenuti nell'OFoP rimandano solo allo standard minimo di Basilea e sono meno dettagliati e meno rigorosi delle norme europee. La regolamentazione esistente nell'UE

²⁹ RS 961.011

³⁰ BRI, *Basel Framework*, CAP30.9, consultabile all'indirizzo: [CAP30 – Regulatory adjustments](#).

³¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR).

³² RS 930.31

³³ BRI, *Basel Framework*, CAP50, consultabile all'indirizzo: [CAP50 – Prudent valuation guidance](#).

è applicabile ora, in aggiunta allo standard minimo di Basilea, come direttiva per la FINMA per l'emanazione delle corrispondenti disposizioni di esecuzione tecniche.

(2) I diversi standard di presentazione dei conti consentono un'iscrizione a bilancio differenziata del software, che può essere iscritto sia come investimento materiale sia come valore patrimoniale immateriale. Anche la durata di ammortamento del software è stabilita individualmente dalla banca nel quadro dei loro principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione. Presso le banche svizzere, l'iscrizione a bilancio e la durata di ammortamento non avvengono in modo uniforme e il mantenimento del valore del software in una situazione di crisi è incerto. Il software è generalmente un valore patrimoniale che al di fuori del modello di attività specifico della banca può essere redditizio soltanto a determinate condizioni. Il software di Credit Suisse, per esempio, è già stato ampiamente ammortizzato in sede di acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, dal momento che la sua redditività verrà meno con l'integrazione completa nel panorama dei sistemi di UBS. Lo standard minimo di Basilea non contiene requisiti espliciti in materia di trattamento del software. A tal fine, esso si basa esclusivamente sulla classificazione secondo la presentazione dei conti, che dal punto di vista prudenziale comporta una disparità di trattamento. D'ora in poi, indipendentemente dal trattamento contabile, al software attivato si applicherà una durata di ammortamento secondo la legislazione in materia di vigilanza di tre anni al massimo, analogamente alla normativa dell'UE, che prevede però l'applicazione di tale durata soltanto per il software contabilizzato come valore immateriale. Il valore contabile del software, che è stato eventualmente limitato dal punto di vista prudenziale, è indipendente dalla posizione di bilancio in cui è contabilizzato il software presso le SIB e deve essere ponderato in funzione del rischio, concretamente all'aliquota prevista per gli ulteriori attivi secondo l'allegato 3 OFoP.

3.1.3.2 Attuazione (adeguatezza dell'esecuzione)

Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nel quadro dell'OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA o le società di audit ne verificano l'osservanza. Per garantire la proporzionalità delle regole in materia di PVA, il presente progetto prevede, rimandando alla regolamentazione dell'UE, un valore soglia al di sotto del quale si applica un metodo semplificato (regola *de minimis*). Inoltre, la FINMA può prevedere ulteriori agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR. Per le piccole e medie imprese esiste quindi una norma semplificata o comportante costi inferiori ai sensi dell'articolo 4 LSgrl.

Non sono previsti adeguamenti per quanto riguarda l'esecuzione con mezzi elettronici delle misure modificate. In linea di principio, l'OFoP non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell'ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l'impiego di mezzi elettronici per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni prudenziali.

3.1.4 Commento ai singoli articoli nell'OFoP

Articolo 5b Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente

Capoverso 4

Oltre alla versione determinante dello standard minimo di Basilea³⁴ secondo l'allegato 1, la FINMA si fonda ora anche sulla normativa dell'UE³⁵ in materia di valutazione prudente. La soglia indicata nell'articolo 4 della normativa dell'UE pari a 15 miliardi di euro per il metodo semplificato viene fissata a 18 miliardi di franchi. Tale conversione è coerente con la conversione da euro a franchi già applicata per l'attuazione dello standard minimo di Basilea. In relazione al metodo semplificato la FINMA può prevedere agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'OBCR.

Articolo 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria

Capoverso 1 lettere c e capoverso 2^{bis}

Conformemente al capoverso 2^{bis}, in deroga alla lettera c, le SIB non devono dedurre integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria il software contabilizzato come valore immateriale. Una SIB deve applicare, invece, una durata di ammortamento secondo la legislazione in materia di vigilanza di tre anni al massimo sia per il software contabilizzato come valore patrimoniale immateriale sia per quello iscritto come investimento materiale. Per le SIB, il trattamento prudenziale del software si orienta quindi al metodo applicato dal Regolamento delegato (UE) 2020/2176. La FINMA emana le pertinenti disposizioni di esecuzione tecniche.

Articolo 66 Posizioni ponderate in funzione del rischio

Capoverso 6

Una SIB che iscrive il software a bilancio deve calcolare il valore contabile limitato secondo la legislazione in materia di vigilanza di cui all'articolo 32 capoverso 2^{bis}. Per la ponderazione in funzione del rischio della posizione relativa al software secondo l'allegato 3 numero 6.6, utilizza il valore contabile secondo la presentazione dei conti o, se è inferiore, il valore contabile limitato secondo la legislazione in materia di vigilanza.

3.1.5 Ripercussioni sulle banche

Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell'OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA o le società di audit ne verificano l'osservanza. In linea di principio non sorgono dunque nuovi obblighi per le banche, viene solo modificata la configurazione degli obblighi già esistenti. Ulteriori spiegazioni in merito alle ripercussioni sulle banche si trovano nel numero 6.3.1.

³⁴ CAP Definition of capital, nella versione determinante secondo l'allegato 1, consultabile all'indirizzo: www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Basilea III](#) > [Standard minimi di Basilea](#).

³⁵ Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, consultabile all'indirizzo: [\(UE\) 2016/101](#).

Per rilevare le ripercussioni del progetto (software e PVA) sui costi degli istituti interessati, nel novembre 2024 è stata condotta un'inchiesta (v. n. 6.3.1). I dati quantitativi riportati di seguito provengono da tale indagine e per UBS si basano sui dati pubblicati alla fine del 4° trimestre 2025.

3.1.5.1 PVA

Con la soglia scelta di 18 miliardi di franchi, la maggior parte delle banche potrà applicare un approccio semplificato. A seconda dell'istituto, i costi *una tantum* stimati dalle SIB per l'attuazione della misura sono di «importo minimo», di 30 000 franchi, di 1,2 milioni di franchi o di 1,6 milioni di franchi. Per determinati istituti, la nuova regolamentazione richiede adeguamenti dei sistemi e dei processi di rilevamento. Due terzi dei costi sono riconducibili a spese più elevate per il personale. Le SIB stimano i costi annuali ricorrenti per l'attuazione a un «importo minimo», a 30 000 franchi, a 350 000 franchi o a 688 000 franchi. A causa della nuova regolamentazione, il capitale computabile per le SIB non attive a livello internazionale si riduce di 1,8 milioni di franchi, 97 milioni di franchi o 600 milioni di franchi. Questi importi corrispondono a una quota compresa tra lo 0,016 e il 4,2 per cento dei fondi propri necessari della rispettiva banca. Alla fine del 4° trimestre 2025 UBS Group SA presentava PVA nell'ordine di 167 milioni di dollari americani. La nuova regolamentazione determina un sensibile incremento delle PVA, la cui entità non può attualmente essere determinata con precisione. Sulla base di confronti effettuati con banche europee e britanniche, si può presumere un maggiore fabbisogno di fondi propri di base di qualità primaria fino a 2 miliardi di dollari americani. Rispetto ai fondi propri di base richiesti per UBS nel 4° trimestre 2025, tale importo corrisponde a circa il 3,8 per cento. A seconda della dotazione di capitale, le banche compenseranno tale riduzione in tutto o in parte con capitale supplementare, applicando un tasso di costo annuale compreso tra il 5 e il 10 per cento.

Per quanto riguarda le PVA, tre banche regionali/casse di risparmio (categorie 3 e 4 secondo l'allegato 3 OBCR) e una banca cantonale (categoria 4) hanno indicato di non prevedere costi. Queste banche si collocano al di sotto del valore soglia e possono applicare un metodo semplificato. I risultati del sondaggio sui costi (v. n. 6.3.1) non hanno permesso di ricavare indicazioni relative alle ripercussioni sulle altre banche delle categorie 3–5.

Le notevoli differenze nelle stime dei costi delle SIB sono riconducibili, tra l'altro, al fatto che determinate banche hanno già attuato a livello operativo le esigenze prudenziali dell'UE in materia di PVA.

Per la banca maggiormente colpita in rapporto alle spese complessive, i costi *una tantum* (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) relativi alle PVA ammontano all'1,5 per cento, mentre i costi ricorrenti (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) ammontano all'1,4 per cento delle spese complessive corrispondenti. Per le altre banche, il rapporto è decisamente più basso.

3.1.5.2 Software

Per quanto riguarda il software, sono stati calcolati i costi della misura proposta inizialmente, che prevedeva una deduzione uniforme e integrale del software dai fondi propri di base di qualità primaria presso tutte le banche. Nell'ambito della procedura di consultazione le associazioni delle banche si sono espresse a favore di un'applicazione uniforme della normativa dell'UE (v. n. 2.2.1). Tale richiesta è stata fundamentalmente accolta. La misura sarà inoltre limitata alle SIB. Si stima che in questo modo i costi complessivi saranno più contenuti. Eventualmente saranno leggermente più elevati i costi di attuazione *una tantum*,

poiché l'applicazione operativa dell'ammortamento secondo la legislazione in materia di vigilanza è lievemente più complessa rispetto alla semplice deduzione del valore contabile integrale dai fondi propri di base di qualità primaria. La soluzione scelta, con una durata di ammortamento secondo la legislazione in materia di vigilanza di tre anni al massimo, prevede anche una deduzione integrale, se dopo tale periodo il software è ancora attivato. Si è rinunciato a un nuovo rilevamento dei costi dopo la procedura di consultazione.

A seconda dell'istituto, i costi *una tantum* per l'attuazione della misura iniziale, che prevedeva una deduzione uniforme e integrale del software dai fondi propri di base di qualità primaria, sono stimati dalle SIB a un «importo minimo», a 5000 franchi, a 10 000 franchi o a 120 000 franchi. Tali costi si suddividono in parti più o meno uguali in spese per il personale legate all'informatica, spese per beni e servizi legate all'informatica e spese per audit. Le SIB stimano i costi annuali ricorrenti per l'attuazione a un «importo minimo», a 1000 franchi, a 10 000 franchi o a 70 000 franchi. A causa della nuova regolamentazione, il capitale computabile per le SIB non attive a livello internazionale si riduce di 200 000 franchi, 180 milioni di franchi o 264 milioni di franchi. Questi importi corrispondono a una quota compresa tra lo 0,002 e il 3,9 per cento dei fondi propri necessari della rispettiva banca. Le palesi differenze di stima dei costi sono riconducibili anche al fatto che le banche possono contabilizzare il software in modo diverso e quindi anche trattarlo in modo diverso a fini prudenziali rispetto ai fondi propri.

La nuova regolamentazione comporta per UBS Group SA un maggiore fabbisogno di fondi propri di base di qualità primaria pari a circa 1,7 miliardi di dollari americani. Rispetto ai fondi propri di base richiesti per UBS nel 4° trimestre 2025, tale importo corrisponde a circa il 3,2 per cento. A seconda della dotazione di capitale, le SIB compenseranno tale maggiore fabbisogno in tutto o in parte con capitale supplementare, applicando un tasso di costo annuale compreso tra il 5 e il 10 per cento.

3.2 Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»

3.2.1 Situazione iniziale

3.2.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche è indicato come misura 19 il rafforzamento della funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1. Secondo il Consiglio federale (cfr. n. 4.2.2.2 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche), va disciplinata in modo ancora più chiaro, ad esempio, la sospensione dei pagamenti delle cedole e dei riscatti. Si deve altresì esaminare un aumento degli eventi determinanti (trigger) in modo che gli strumenti di capitale AT1 possano essere riconosciuti come fondi propri. In questo modo si rafforzerebbe la finalità del capitale AT1 come capitale «going concern», in conformità con lo standard internazionale. Questi accertamenti sugli strumenti di capitale AT1 devono essere introdotti anche a livello internazionale.

Credit Suisse voleva evitare di inviare un segnale negativo ai mercati. Pertanto, ha ritirato gli strumenti di capitale AT1 al più presto e li ha sostituiti con altri più costosi, anche se le condizioni erano sfavorevoli. Credit Suisse si è inoltre astenuta dal sospendere il pagamento degli interessi per timore di una reazione da parte del mercato, anche se ciò sarebbe stato consentito per contratto. Di conseguenza, gli strumenti di capitale AT1 non sono stati in grado

di fornire il contributo previsto per stabilizzare la banca in condizioni di continuità aziendale nel corso iniziale della crisi e segnatamente nel 2022. Al contrario, a causa delle aspettative degli operatori di mercato, hanno aumentato la pressione finanziaria sulla banca. Si può presumere che questo problema non sia specifico di Credit Suisse, ma che si presenterà anche nelle crisi future e dovrà quindi essere affrontato anche a livello internazionale (v. in proposito n. 3.2.2 per le conclusioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria [BCBS]).

Le discussioni internazionali relative agli strumenti di capitale AT1 sono ancora in corso. In particolare, il Financial Stability Board o il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gli organi competenti per l'elaborazione di standard internazionali in questo ambito, non hanno ancora portato avanti o terminato i lavori annunciati nel 2023. Di conseguenza, la richiesta derivante dalla procedura di consultazione e dalla consultazione della CET di allinearsi alla regolamentazione degli standard internazionali e alla normativa dell'UE attualmente non può essere attuata in modo congruo. Le modifiche proposte in questo ambito non saranno quindi attuate per il momento, ma si attenderanno gli sviluppi internazionali relativi a questi strumenti. A quel punto si valuterà anche se gli standard internazionali si sono evoluti in modo tale da risolvere i problemi individuati oppure se sia opportuno proporre una regolamentazione specifica per la Svizzera.

3.2.1.2 Alternative esaminate

Abolire gli strumenti di capitale AT1 o consentire a livello regolamentare solo le conversioni e non gli strumenti con rinuncia al credito

Per quanto riguarda gli strumenti di capitale AT1, è stata valutata la loro abolizione (misura 20 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche). Questa misura mira ad adempiere le esigenze «going concern» solo con fondi propri di base di qualità primaria; pertanto, gli strumenti di capitale AT1 non sarebbero più computabili. Un vantaggio di questa misura consisterebbe nel rendere le esigenze più semplici e trasparenti. I punti critici menzionati relativi alla capacità degli strumenti di capitale AT1 di sopportare le perdite nel «going concern» verrebbero ovviamente meno se tali strumenti venissero aboliti. Tuttavia, una modifica simile porterebbe la Svizzera a discostarsi dallo standard internazionale e dalla prassi di quasi tutte le altre giurisdizioni. Solo l'APRA ha deciso di non ammettere più gli strumenti di capitale AT1, in quanto questi sono detenuti da un numero straordinariamente elevato di investitori «retail» in Australia³⁶. Anche uno studio del Financial Stability Institute (FSI) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), pubblicato nel novembre del 2025, propone di non computare più gli strumenti di capitale AT1 come capitale «going concern»³⁷. Nel rapporto sulla stabilità delle banche si era già rinunciato all'abolizione degli strumenti di capitale AT1 e al suo posto, per rafforzare la funzione di copertura dei rischi di tali strumenti, si era invece scelta la misura 19.

Importo del trigger

Secondo l'articolo 27 capoverso 3 OFoP, l'evento definito contrattualmente (trigger) per gli strumenti di capitale AT1 deve equivalere a una quota CET1 pari ad almeno il 5,125 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Per le SIB, il trigger minimo secondo l'articolo 131

³⁶ APRA, *APRA to phase out AT1 as eligible bank capital*, comunicato stampa del 9 dicembre 2024, consultabile all'indirizzo: [APRA to phase out AT1 as eligible bank capital | APRA](#).

³⁷ FSI, *Revisiting the regulatory capital stack*, FSI Brief No 28, novembre 2025, consultabile all'indirizzo: [Revisiting the regulatory capital stack](#).

OFoP è pari al 7 per cento. Come mostra uno studio del FSI della BRI, nessuna delle banche esaminate attive a livello internazionale presenta un trigger superiore al 7 per cento (v. n. 3.2.2, fig. 2). Per rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern», la Svizzera potrebbe fissare il trigger minimo per le SIB a un livello superiore al 7 per cento. Così facendo, però, il minimo prudenziale si attesterebbe al di sopra della prassi internazionale e supererebbe in misura ancora maggiore rispetto a quanto accade già oggi il valore minimo dello standard minimo di Basilea del 5,125 per cento. Un aumento non concordato a livello internazionale dell'esigenza minima potrebbe limitare in misura significativa la negoziabilità di questi strumenti. Al riguardo si attende pertanto lo sviluppo dello standard internazionale.

Limitare maggiormente il rimborso anticipato

Le condizioni per la computabilità degli strumenti di capitale potrebbero essere concretizzate secondo lo standard minimo di Basilea, ma utilizzando criteri più precisi rispetto a quelli fissati nello standard stesso. L'obiettivo perseguito è che il mercato tenga conto del fatto che di norma non ha luogo alcun rimborso, affinché un mancato rimborso non si traduca in un segnale negativo sullo stato della banca. Un inasprimento non concordato a livello internazionale delle condizioni di rimborso potrebbe limitare in misura significativa la negoziabilità di questi strumenti. Al riguardo si attendono pertanto gli sviluppi dello standard internazionale.

Sospensione del pagamento degli interessi

Si potrebbe precisare, e sarebbe già possibile farlo oggi, in quali casi sospendere il pagamento degli interessi sugli strumenti di capitale AT1. In un contesto difficile, caratterizzato da perdite, la sospensione del pagamento degli interessi su tali strumenti (analogamente a una rinuncia alla distribuzione dei dividendi) comporterebbe uno sgravio per la banca. Andrebbero quindi definite condizioni chiare e pubblicamente comprensibili per la sospensione del pagamento degli interessi. Una tale sospensione sarebbe così prevedibile in caso di crisi e, diversamente da quanto accade oggi, non costituendo più una sorpresa, non invierebbe un ulteriore segnale negativo al mercato. Una concretizzazione non concordata a livello internazionale della sospensione dei pagamenti degli interessi potrebbe limitare in misura significativa la negoziabilità di tali strumenti. Al riguardo si attendono pertanto gli sviluppi dello standard internazionale. Si rinuncia a un adeguamento in questo ambito.


3.2.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

3.2.2.1 Studi internazionali sugli strumenti di capitale AT1

In uno studio³⁸, il FSI della BRI ha confrontato a livello internazionale i trigger degli strumenti di capitale AT1, esaminando un campione di strumenti emessi principalmente da G-SIB, ma anche da altre banche attive a livello internazionale in Canada (CA), in Cina (CN), nell'UE, in Giappone (JP), in Svizzera (CH) e nel Regno Unito (GB). Il campione comprendeva 173 emissioni per un valore totale di circa 270 miliardi di dollari americani. Nessuna delle banche esaminate presentava un trigger superiore al 7 per cento.

³⁸ BRI, *Upside down: when AT1 instruments absorb losses before equity*, FSI Brief No 21, 12 settembre 2023, consultabile all'indirizzo: <https://www.bis.org/fsi/fsibriefs21.htm>.

Figura 2: Configurazione e trigger quantitativi



Fonte: studio della BRI.

Lo standard minimo di Basilea³⁹ formula requisiti per la configurazione degli strumenti di capitale AT1, affinché questi possano essere computati come fondi propri prudenziali. Nel mercato non devono sorgere aspettative di rimborso dopo il termine minimo di cinque anni. Anche la sospensione del pagamento degli interessi deve essere lasciata al libero arbitrio della banca. Tuttavia, le condizioni di cui sopra lasciano un margine di manovra tale per cui nel mercato possono comunque sorgere aspettative involontarie e contrastanti. Come spiega il BCBS nelle sue conclusioni sulle crisi bancarie del 2023⁴⁰, a livello internazionale si è sviluppata una prassi di mercato in cui gli strumenti perpetui conformi ai requisiti prudenziali vengono rimborsati e sostituiti regolarmente o addirittura alla prima occasione possibile. Tale approccio ha generato false aspettative di mercato che possono rivelarsi fatali in caso di crisi.

3.2.2.2 Normativa dell'UE in materia di strumenti di capitale AT1

Nell'UE, le condizioni per il computo degli strumenti di capitale AT1 sono disciplinate nel regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)⁴¹, in particolare negli articoli 52 e 78.

In base a tale regolamento, gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente (art. 52 par. 1 lett. g CRR). Le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione (art. 52 par. 1 lett. j CRR). Le operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di capitale aggiuntivo di classe 1 richiedono l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente (art. 52 par. 1 lett. j CRR). L'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti (art. 52 par. 1 lett. k CRR).

³⁹ BRI, *Basel Framework*, CAP10.11, consultabile all'indirizzo: [CAP10 – Definition of eligible capital](#).

⁴⁰ BCBS, *Report on the 2023 banking turmoil*, ottobre 2023, consultabile all'indirizzo: [Report on the 2023 banking turmoil](#).

⁴¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, consultabile all'indirizzo: [CRR](#).

Secondo l'articolo 78 CRR, l'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di capitale AT1 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) l'ente sostituisce gli strumenti menzionati con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
- b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento in questione, superano i requisiti di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario.

Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.

Per le distribuzioni a titolo degli strumenti devono essere soddisfatte le seguenti condizioni (art. 52 par. 1 lett. I CRR):

- a. provengono da elementi distribuibili;
- b. il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
- c. le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
- d. l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
- e. l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione.

3.3 Supplementi per l'esposizione totale

3.3.1 Situazione iniziale

3.3.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Secondo l'articolo 129, l'esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un'esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all'esposizione totale. Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all'esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell'allegato 9.

Con la revisione dell'OFoP dell'11 maggio 2016 (entrata in vigore l'1.1.2016) sono stati fissati i valori limite determinanti per l'esposizione totale, mentre il loro adeguamento periodico è stato

prospettato nel rapporto esplicativo del 13 maggio 2016⁴². Nell'ambito della revisione dell'OFoP del 27 novembre 2019 (entrata in vigore l'1.1.2020) si è tenuto conto dell'evoluzione del PIL nel periodo 2016–2019.

Con la presente modifica dell'OFoP, dopo un periodo di quattro anni dall'ultimo adeguamento, ha luogo una nuova verifica dei limiti della franchigia.

3.3.2 Punti essenziali del progetto

La presente revisione dell'OFoP, che sarà approvata nel 2026 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, tiene conto dell'evoluzione del PIL nel periodo 2019–2025. Nel 2019 il PIL nominale rettificato per eventi sportivi è ammontato a 732,7 miliardi di franchi e nel 2025 a 868,4 miliardi di franchi⁴³. I valori limite indicati nell'allegato 9 sono aggiornati di conseguenza.

3.3.3 Commento ai singoli articoli nell'OFoP

Allegato 9

Numero 2.1

L'evoluzione del PIL nel periodo 2020–2025 prospetta una crescita cumulata del 18,5 per cento. I valori limite riportati nell'allegato 9 sono moltiplicati per questo fattore e arrotondati a 1 miliardo di franchi. Il valore limite indicato al G4 è stato aumentato a 1591 miliardi di franchi, per ottenere una progressione uniforme di 255 miliardi di franchi. Si ottengono così i nuovi valori limite indicati di seguito:

G1 < 826 mia. CHF

G2 < 1081 mia. CHF

G3 < 1336 mia. CHF

G4 ≤ 1591 mia. CHF

Per i motivi descritti, anche la cifra nel titolo viene modificata in «1591 miliardi di franchi».

Numero 2.2

Per i motivi descritti al numero 2.1, la cifra nel titolo viene modificata in «1591 miliardi di franchi» e nel testo in «255 miliardi di franchi».

3.3.4 Ripercussioni sulle banche

Analogamente alla cosiddetta compensazione della «progressione a freddo» in ambito fiscale, l'adeguamento al PIL dei supplementi per l'esposizione totale secondo l'allegato 9 deve far sì

⁴² Rapporto esplicativo del DFF concernente le modifiche dell'ordinanza sui fondi propri e dell'ordinanza sulle banche (esigenze in materia di fondi propri per le banche – ricalibratura TBTF e categorizzazione), versione rielaborata del 13 maggio 2016, pag. 15: «La definizione dei livelli per l'assegnazione in funzione dell'esposizione totale si basa sul prodotto interno lordo nazionale rilevato alla fine del 2015. Essi possono essere esaminati periodicamente nell'ambito dei rapporti di valutazione sulle disposizioni «too big to fail» svizzere, allestiti ogni due anni conformemente all'articolo 52 LBCR».

⁴³ Dati aggiornati al 27 febbraio 2026.

che a lungo termine la rilevanza sistemica delle SIB sia valutata in modo coerente rispetto al PIL, vale a dire con un approccio né più né meno rigoroso. Le ripercussioni sulle singole SIB dipendono dal modo in cui l'entità dei loro bilanci si è sviluppata rispetto al PIL fino all'attuazione dell'adeguamento. In riferimento all'attuale entità del suo bilancio, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, UBS dovrebbe rientrare almeno in un «bucket» inferiore per quanto riguarda l'esposizione totale rispetto a quanto accadrebbe con l'ordinanza attualmente valida (attualmente nel «bucket» G4: 1,08 % [«risk-weighted assets», RWA] e 0,375 % [LR]). Per ogni «bucket» inferiore, le esigenze in materia di fondi propri valide per tutti gli enti giuridici con sede in Svizzera si riducono nella misura dello 0,36 per cento degli RWA e dello 0,125 per cento dell'esposizione totale. Per quanto riguarda gli attivi ponderati in funzione del rischio del gruppo UBS a fine 2025, la riduzione dello 0,36 per cento delle esigenze in materia di fondi propri corrisponde a una riduzione delle esigenze in materia di fondi propri di 1,8 miliardi di dollari americani sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria. UBS beneficia quindi attualmente di una fase introduttiva («phase-in») dell'aumento progressivo delle esigenze in materia di fondi propri, a seguito dell'acquisizione e integrazione di Credit Suisse, che durerà fino al 1° gennaio 2030. L'esigenza più elevata finora applicabile in materia di fondi propri di base di qualità primaria si riduce di conseguenza di circa 1,8 miliardi di dollari americani rispetto all'ipotesi attuale. Attualmente le SIB restanti si collocano a un livello talmente basso rispetto ai limiti della franchigia che nel prossimo futuro, indipendentemente dall'adeguamento di tali valori, non si prevede alcuna modifica nell'assegnazione ai «bucket».

4 Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni

4.1 Situazione iniziale

4.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Come ha mostrato la crisi di Credit Suisse, nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte della banca interessata rappresentano importanti ostacoli, che andrebbero evitati. Dati attuali e di qualità affidabile costituiscono una condizione essenziale affinché le autorità possano gestire una crisi di liquidità. In tale contesto, nel suo rapporto sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale ha previsto di inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all'autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità (misura 25).

4.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

La soluzione scelta si concentra sull'importanza di informazioni attuali per le autorità se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità. Focalizzandosi principalmente sull'aumento della frequenza di aggiornamento delle esigenze prudenziali già esistenti in materia di rendicontazione presso le SIB, la nuova disposizione (art. 28a) tiene conto dell'obiettivo di una regolamentazione per quanto possibile semplice. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità e in tempi di crisi è essenziale che le informazioni siano affidabili e aggiornate e rispecchino la situazione finanziaria in rapido mutamento della SIB interessata. L'analisi degli scenari prevista dalla disposizione deve inoltre mostrare in modo tempestivo la resilienza dell'istituto nei confronti dell'evento di stress in atto, al fine di poter adottare per tempo le misure di intervento necessarie per reagire alla mancanza di liquidità.

4.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Se una banca dell'UE non soddisfa più i requisiti di liquidità o si prospetta un mancato adempimento dei requisiti, tale banca lo notifica immediatamente all'autorità di vigilanza nazionale e inoltra alla stessa un piano per il ripristino della conformità⁴⁴. In linea di principio, la frequenza di trasmissione delle informazioni all'autorità di vigilanza passa così da mensile a giornaliera. Nel caso specifico e a propria discrezione, l'autorità di vigilanza può però ammettere comunicazioni meno frequenti e concedere un termine di comunicazione più lungo rispetto alla fine del giorno lavorativo corrispondente.

Nel **Regno Unito** si applicano norme pressoché identiche a quelle dell'UE⁴⁵. Se una banca non soddisfa più i requisiti di liquidità, nel Regno Unito la frequenza di inoltro delle informazioni (p. es. sull'indicatore della quota di liquidità [«liquidity coverage ratio», LCR] o sulle incongruenze nei finanziamenti legate alle scadenze) dipende comunque dalla somma di bilancio della banca. Le banche con una somma di bilancio pari ad almeno 5 miliardi di sterline su base individuale o consolidata sono soggette a una frequenza di rendicontazione giornaliera, mentre per le banche con una somma di bilancio più bassa si applica una frequenza settimanale. Nel Regno Unito l'entità delle informazioni da inoltrare dipende dalle dimensioni della banca; le banche più piccole sono quindi tenute a comunicare meno informazioni.

Anche negli **Stati Uniti** la frequenza della rendicontazione in materia di liquidità alle autorità di vigilanza si basa sulle dimensioni della banca. Le grandi banche statunitensi e le grandi banche estere con sede negli Stati Uniti⁴⁶ sono tenute a comunicare giornalmente le informazioni sulla liquidità alle autorità di vigilanza sia in situazioni normali che in situazioni di stress⁴⁷. L'entità della comunicazione dipende dai requisiti ampliati della Federal Reserve relativi al monitoraggio della liquidità degli istituti complessi e deve consentire l'identificazione tempestiva delle tendenze di liquidità e dei rischi potenziali. In generale, le organizzazioni bancarie della categoria III con un volume di finanziamento medio ponderato a breve termine a favore di grandi clienti inferiore a 75 miliardi di dollari americani o le organizzazioni bancarie della categoria IV devono comunicare queste informazioni mensilmente, ma in una situazione di stress e per un periodo limitato le autorità di vigilanza possono richiedere una rendicontazione più frequente.

Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell'articolo 4 LSgrl.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, articolo 414, consultabile all'indirizzo: [CRR](#).

⁴⁵ Le norme dell'UE in riferimento al CRR sono state ampiamente recepite dal Regno Unito. Cfr. spiegazioni relative all'articolo 414 nel «PRA Rulebook», consultabile all'indirizzo: <https://www.prarulebook.co.uk/prarules/liquidity-crr>.

⁴⁶ Si tratta di holding bancarie di rilevanza sistemica globale, organizzazioni bancarie della categoria II o organizzazioni bancarie della categoria III con un volume di finanziamento medio ponderato a breve termine a favore di grandi clienti pari o superiore a 75 mia. di dollari americani.

⁴⁷ Federal Reserve, *Form FR 2052a, Complex Institution Liquidity Monitoring Report*, consultabile all'indirizzo: [Federal Reserve Board – Reporting Forms](#).

4.3 Punti essenziali del progetto

4.3.1 Nuova regolamentazione

Conformemente all'articolo 7 capoverso 1 OLiq le banche devono già oggi stabilire processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. Questa regolamentazione, valida per tutte le banche, è precisata per le SIB in modo tale che una SIB dovrebbe disporre di un sistema di gestione delle informazioni affidabile che le fornisca tempestivamente le informazioni necessarie sullo stato di liquidità della banca, non da ultimo in caso di crisi (v. dettagli al n. 5.2.3)⁴⁸. Tutte le banche devono stabilire processi e sistemi adatti al tipo di informazioni necessarie nonché al profilo di rischio e all'importanza della singola banca. La FINMA può continuare a chiedere a tutte le banche, conformemente all'articolo 29 LFINMA, di fornirle tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. In caso di mancanza di liquidità, queste comprendono in particolare le informazioni sullo stato di liquidità di una banca. Questi requisiti di base, già applicabili a tutte le banche, saranno precisati ulteriormente per le SIB con la nuova regolamentazione.

Con la nuova soluzione prevista nell'articolo 28a OLiq, le SIB sono tenute ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per consentire loro, al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità, di trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dall'autorità di vigilanza, nel rispetto delle esigenze in materia di qualità di dati. In linea di principio, la nuova disposizione prevede che, tenuto conto delle esigenze prudenziali già esistenti come la presentazione della documentazione sulla liquidità secondo l'articolo 17c (LCR), gli indicatori di osservazione di cui all'articolo 18a («liquidity monitoring tools», LMT)⁴⁹, la presentazione della situazione in merito alla liquidità secondo l'articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB), nonché le informazioni dettagliate su deflussi di depositi e le analisi degli scenari, la SIB debba essere grado di aumentare la frequenza di aggiornamento. Le SIB con una struttura di gruppo devono inoltre essere in grado di adeguare la loro infrastruttura di reporting in caso di riorganizzazioni.

4.3.2 Attuazione (adeguatezza dell'esecuzione)

Quale esigenza supplementare, la nuova disposizione impone in particolare alle SIB l'obbligo di sviluppare la capacità, in caso di bisogno, di garantire una frequenza più elevata di aggiornamento e di inoltrare alla FINMA della documentazione già esistente sulla liquidità, così come di informazioni supplementari. L'esecuzione di questa modifica normativa può avvenire interamente con mezzi elettronici. Al fine di attuare l'esigenza relativa alla messa a disposizione delle informazioni in maniera proporzionale ed efficiente in termini di costi, sono soltanto le SIB a essere interessate da questa regolamentazione. Per le piccole e medie imprese esiste quindi una norma semplificata o comportante costi inferiori ai sensi dell'articolo 4 LSgrl.

Non sono previste modifiche per quanto riguarda l'esecuzione delle misure modificate con mezzi elettronici. In linea di principio, l'OLiq non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell'ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l'impiego di mezzi elettronici per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni prudenziali.

⁴⁸ Cfr. anche BCBS, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, settembre 2008, in particolare Principle 5, consultabile all'indirizzo: <https://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf>.

⁴⁹ Il rilevamento dei dati LMT avviene a cura della BNS. Spiegazioni e dettagli sono consultabili all'indirizzo: <https://emi.snb.ch/de/emi/LMT>.

4.4 Commento ai singoli articoli nell'OLiQ

Con il nuovo articolo 28a illustrato di seguito viene attuata la misura 25 (Inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all'autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità) contenuta nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche. Alla richiesta ampiamente espressa nell'ambito della consultazione di garantire un'impostazione proporzionale dei requisiti si tiene conto limitando il campo di applicazione alle SIB.

Articolo 28a Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità

Al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità, e in generale in presenza di una crisi di liquidità, è essenziale che le autorità possano valutare in ogni momento lo stato di liquidità delle SIB interessate. Per gestire una crisi di liquidità, devono disporre delle informazioni necessarie per poter valutare la situazione e la necessità di adottare misure decise dalle autorità. L'articolo 28a stabilisce pertanto quali dati (p. es. riguardo ai deflussi infragiornalieri di depositi o sulla situazione prevista della liquidità per le settimane successive) devono essere comunicati dalle SIB alla FINMA se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità.

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1, la SIB deve informare senza indugio la FINMA e inoltrarle informazioni complete e aggiornate di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro, non appena la banca constata che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità. In tale contesto è irrilevante che la mancanza di liquidità sia il risultato di un evento specifico all'istituto (p. es. un abbassamento del rating della banca) o comune al mercato (p. es. una considerevole sfiducia reciproca tra istituti finanziari a seguito dell'insolvenza di una banca terza). Dall'entità della mancanza di liquidità può derivare anche un mancato adempimento del requisito LCR. Conformemente all'articolo 10 OLiQ, la banca è tenuta già oggi a elaborare un piano d'emergenza in caso di mancanza di liquidità.

Il capoverso 1 stabilisce inoltre quali informazioni devono essere messe a disposizione della FINMA se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità. Per le analisi degli scenari necessarie ai fini della valutazione dello stato di liquidità futuro sono determinanti in particolare lo scenario LCR e gli scenari interni alle banche nonché lo scenario di crisi esteso a 90 giorni secondo il capitolo 4 dell'OLiQ. In determinati casi, dalla situazione attuale possono però derivare anche nuovi scenari (p. es. a causa dei rischi legati ai Paesi o dei rischi di controparte specifici) per i quali la trasmissione di informazioni tra la FINMA e la banca deve essere concordata individualmente (v. inoltre il cpv. 2). Gli indicatori di osservazione secondo l'articolo 18a OLiQ, cui viene fatto riferimento nell'articolo, si riferiscono al rendiconto che già oggi deve essere inoltrato a cadenza mensile o trimestrale secondo gli LMT. Poiché le informazioni da inoltrare possono variare notevolmente a seconda dei casi, l'elenco di cui al capoverso 1 non è esaustivo.

Capoverso 2

Il presente capoverso disciplina il modo di procedere qualora la FINMA dovesse constatare che si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità. In tale caso la FINMA esorta la SIB a inoltrarle le informazioni di cui al capoverso 1 entro un termine da essa fissato.

Capoverso 3

Il capoverso 3 riguarda solo le SIB che presentano una struttura di gruppo. Il capoverso chiarisce che l'infrastruttura di reporting di queste banche deve essere configurata in modo

tale che l'inoltro tempestivo e completo di informazioni aggiornate, nelle quali rientrano anche analisi degli scenari, sia garantito anche in seguito a riorganizzazioni, come per esempio la vendita di un'unità operativa. Pertanto, i corrispondenti sistemi informatici devono avere una configurazione il più possibile modulare.

Capoverso 4

Si tratta di una norma di delega alla FINMA. Concretamente, quest'ultima viene incaricata di disciplinare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché sorga l'obbligo di inoltro delle informazioni di cui al capoverso 1. Siccome queste condizioni dipendono sostanzialmente dalla situazione specifica di crisi, la FINMA disciplina in un elenco non esaustivo tutte le condizioni essenziali. Inoltre precisa le informazioni da inoltrare e stabilisce i requisiti relativi alla loro qualità nonché alla forma e alla frequenza dell'inoltro. A seconda delle circostanze, determinate informazioni (p. es. andamento delle posizioni di liquidità, saldi delle banche corrispondenti) possono dover essere fornite anche più volte al giorno. Per le informazioni che non sono disponibili quotidianamente, in particolare quando è necessario un allineamento con la contabilità, l'aggiornamento può comunque avvenire con una frequenza inferiore.

4.5 Ripercussioni sulle banche

Per permettere alla FINMA e alle autorità, nell'ambito della gestione di una crisi di liquidità, di valutare in ogni momento lo stato di liquidità delle SIB interessate, secondo l'articolo 28a OLiq tali istituti devono inoltrare tempestivamente alla FINMA informazioni complete e aggiornate, nelle quali rientrano anche analisi degli scenari, di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro. Si tratta dunque di una modifica della configurazione degli obblighi esistenti di informazione e comunicazione delle SIB nei confronti della FINMA, cui è associato un obbligo di tolleranza per cui le SIB sono tenute a mettere a disposizione le informazioni corrispondenti nel caso di ulteriori accertamenti da parte della FINMA.

Per poter stimare i costi dell'introduzione di questa normativa, nel novembre 2024 sono state raccolte le previsioni delle banche in relazione allo sviluppo e al mantenimento delle pertinenti capacità⁵⁰. Concretamente, l'analisi si è concentrata sulla capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l'articolo 17c (LCR), gli indicatori di osservazione secondo l'articolo 18a (LMT) nonché le informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi e le analisi degli scenari. Per le banche con una struttura di gruppo sono state inoltre raccolte le stime dei costi relative alla capacità di adeguamento dell'infrastruttura in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo, mentre per le SIB sono state raccolte le stime relative alla capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l'articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB).

Una delle SIB non si attende costi aggiuntivi dall'introduzione dell'articolo 28a, in quanto già oggi, per via della sua categorizzazione come SIB, deve soddisfare requisiti prudenziali più rigorosi e dispone dunque già delle capacità pertinenti.

Le stime dei costi delle altre SIB mostrano che gran parte delle spese complessive per lo sviluppo *una tantum* di tali capacità (in media ca. il 77 % delle spese complessive) e i costi d'esercizio annui ricorrenti per il mantenimento dei processi sviluppati rappresentano in media meno del 23 per cento delle spese complessive. Alla luce del fatto che l'introduzione dell'articolo 28a comporta, in particolare, modifiche di natura tecnica dell'infrastruttura informatica, le voci di spesa più elevate in questo contesto sono da ricondursi alle spese per il personale e per beni e servizi legate allo sviluppo della tecnologia necessaria: per le SIB,

⁵⁰ V. al riguardo le spiegazioni al n. 6.3.1.

queste ammontano al 63 per cento circa dei costi di sviluppo e al 42 per cento circa dei costi d'esercizio annui ricorrenti.

Secondo tali stime, i costi di gran lunga più elevati sono associati allo sviluppo della capacità di presentare a cadenza giornaliera le analisi degli scenari rilevanti. La stima più elevata dei costi è stata comunicata da una SIB che ha dichiarato fino a 4,4 milioni di franchi, di cui la quota maggiore è rappresentata dai costi per l'informatica (ca. fr. 2,8 mio.). I costi di manutenzione annui ricorrenti più elevati sono quindi associati anche alle analisi degli scenari che la stessa SIB quantifica in circa 1,1 milioni di franchi all'anno. Rispetto alle spese consolidate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione pari a oltre 100 milioni di franchi nel 2023, si tratta di ripercussioni limitate.

Le SIB dispongono già ampiamente delle capacità per l'inoltro giornaliero delle informazioni concernenti LCR e LMT. Queste ultime partono dal presupposto che ogni istituto debba sostenere costi di sviluppo medi *una tantum* pari a circa 33 000 franchi (LCR) e a circa 40 000 franchi (LMT). I costi d'esercizio annui ricorrenti in relazione alla presentazione giornaliera di LCR e LMT ammontano in media per le SIB, secondo le loro stime, a 36 000 franchi e 49 000 franchi per banca. Due SIB su quattro non si attendono costi aggiuntivi dall'introduzione dell'articolo 28a in relazione allo sviluppo e al mantenimento delle capacità in materia di LCR e LMT. Il necessario sviluppo e mantenimento della capacità di inoltrare a cadenza giornaliera informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi, introdotti con l'articolo 28a, non comportano costi aggiuntivi determinanti.

Costi per lo sviluppo e il mantenimento della capacità di adeguare l'infrastruttura in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo sorgono solo per le SIB che possiedono una struttura organizzativa corrispondente. Sono previsti costi in particolare per un istituto, stimati a circa 300 000 franchi per lo sviluppo e a circa 150 000 franchi per la manutenzione ricorrente su base annua.

Per la maggior parte, le SIB dispongono già della capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l'articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB). Per tre SIB su quattro non sorgono pertanto costi legati allo sviluppo di tale capacità. L'unica banca interessata si attende costi supplementari al riguardo nell'ordine di 125 000 franchi. I relativi costi d'esercizio annui sono stimati a zero da due SIB su quattro, con le altre due SIB che si attendono costi annui di manutenzione compresi tra 50 000 e 95 000 franchi.

5 Ulteriori adeguamenti

5.1 La normativa proposta

5.1.1 Integrazioni e correzioni nell'OFoP

Nell'articolo 71b è inserito un nuovo capoverso in cui viene spiegato il trattamento dei titoli di credito esteri coperti se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte.

Nell'articolo 72a capoverso 1 è effettuata una precisazione riguardo agli impegni di credito, al fine di evitare un doppio conteggio.

Nell'articolo 100 capoverso 5 è introdotta una modifica che precisa la prassi corrente. Inoltre, i nuovi capoversi 5^{bis}, 5^{ter} e 5^{quater} stabiliscono un obbligo di comunicazione specifico alla FINMA delle posizioni nei confronti di banche.

L'articolo 109 capoverso 6 è ora prevista una norma di delega alla FINMA affinché questa possa emanare le disposizioni di esecuzione tecniche necessarie per il gruppo di controparti associate. Tale modifica comporta un adeguamento puramente formale dell'articolo 115 capoverso 3 terzo periodo.

Ai numeri 5.2 e 5.3 dell'allegato 3 viene reinserita una precisazione che era stata soppressa con la modifica del 1° gennaio 2025.

5.1.2 Precisazione dell'importo privilegiato e integrazioni nell'OBCR

La modifica della LBCR, adottata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2023, prevede un termine transitorio di cinque anni fino alla fine del 2027 per i lavori preparatori delle banche per l'allestimento dell'elenco dei depositanti. La precisazione dei due capoversi dell'articolo 42b OBCR ha lo scopo di chiarire il calcolo dell'ammontare dei depositi privilegiati e di garantire la parità di trattamento di tutti i depositanti nel processo di pagamento. Si crea in tal modo chiarezza per le banche in merito alla realizzazione dei lavori preparatori.

Per il calcolo dell'ammontare del deposito privilegiato o del credito del cliente nei confronti di una banca (cfr. art. 42a cpv. 1 OBCR), le banche si affidano ai loro sistemi consolidati al fine di computare gli interessi passivi e attivi e gli emolumenti e dedurre l'imposta preventiva. La normativa vigente secondo il capoverso 1 dell'articolo 42b OBCR tiene insufficientemente conto di tale metodologia ai fini del calcolo dell'ammontare del credito, con la conseguenza che le banche dovrebbero prevedere due diversi metodi di calcolo paralleli per l'adempimento dei lavori preparatori. Il liquidatore del fallimento dovrebbe rivendicare separatamente gli emolumenti, gli interessi passivi e l'imposta preventiva. Ciò non corrisponde alla finalità del legislatore di concepire un processo possibilmente semplice ed efficiente nell'ottica di un pagamento rapido dei depositi privilegiati a favore dei depositanti⁵¹.

Pertanto, l'aver sul conto all'apertura del fallimento (o della misura ordinata secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. e–h LBCR) deve essere determinato come per una normale chiusura di conto. La compensazione con altri crediti della banca non risultanti dalla relazione di conto rimane esclusa secondo il capoverso 2 dell'articolo 42b OBCR. Se la banca ha per esempio un credito derivante da un contratto ipotecario o di leasing, tale credito non viene tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del deposito privilegiato. La chiusura avviene unicamente con riferimento alla rispettiva relazione di conto. Come risulta dal divieto di compensazione sancito per legge, una compensazione di ipoteche e prestiti è dunque esclusa. Al fine di poter allestire rapidamente l'elenco dei depositanti nel caso concreto, è utile effettuare una chiusura di conto ordinaria (idealmente nel sistema bancario centrale).

Oltre alla precisazione dell'importo privilegiato, viene introdotta un'integrazione ai fini della neutralità tecnologica per quanto riguarda la pubblicazione dei rapporti di gestione (art. 32 OBCR) e viene effettuato un allineamento al diritto delle obbligazioni per quanto riguarda l'articolazione del conto annuale (all. 1 OBCR).

⁵¹ Messaggio del 19 giugno 2020 concernente la modifica della legge sulle banche (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione), [FF 2020 5647](#), in particolare 5653 e 5694 seg.

5.1.3 Correzioni nell'OLiQ

Oltre al nuovo articolo 28a OLiQ descritto in precedenza, il progetto contiene ulteriori modifiche, vale a dire modifiche puntuali di disposizioni già esistenti ai fini di una rettifica degli articoli 7, 15a, 15e, 16, 17c, 17l, 17p e degli allegati 2, 4 e 5.

5.1.4 Correzioni nell'Oem-FINMA

Vengono inoltre modificati i rimandi non più attuali nell'articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA.

5.2 Commento ai singoli articoli

5.2.1 OFoP

Articolo 71b Titoli di credito esteri coperti

Capoverso 2

Questo nuovo capoverso precisa il trattamento dei titoli di credito esteri coperti in caso di mancato adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1. Finora tale trattamento era definito nel commento al capoverso 1, dove tuttavia era indicato in modo scorretto («come credito nei confronti della banca»).

Articolo 72a Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: tasso di anticipo

Capoverso 1

La formulazione modificata evita un doppio conteggio nel caso dell'utilizzo di impegni, dal momento che questi, nella misura della richiesta, costituiscono parte integrante del credito in essere. Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra l'importo del credito in essere e l'importo degli impegni di credito concessi ma non ancora utilizzati, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall'altro. Il credito in essere comprende l'importo del credito prima della deduzione delle rettifiche di valore.

Articolo 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

Capoverso 5

In questo capoverso viene effettuato un allineamento all'articolo 97 capoverso 2 lettera a. Dalla comunicazione annuale sono ora escluse, oltre alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali, anche le posizioni nei confronti di organizzazioni sovranazionali. La FINMA determina, inoltre, ulteriori controparti che possono essere escluse dalla comunicazione secondo questo capoverso.

Capoversi 5^{bis}, 5^{ter} e 5^{quater}

Nell'ambito dell'attuazione delle riforme finalizzate di Basilea III⁵², oltre alla documentazione dei fondi propri, il canale di rilevamento è stato modificato dalla BNS alla FINMA anche per la

⁵² Modifica dell'OFoP del 29 novembre 2023 con entrata in vigore il 1° gennaio 2025

comunicazione dei grandi rischi (reporting sulla ripartizione dei rischi, rilevamento LER). Per il rilevamento LER, la modifica avrà luogo per i giorni di riferimento a partire dal 1° gennaio 2026. Nel corso dei lavori per l'attuazione di questa conversione, grazie alle analogie nell'oggetto del rilevamento sono state individuate potenziali sinergie tra il rilevamento LER e il rilevamento dei rischi inadempienza della controparte nel settore interbancario (rilevamento ARIS). Per ragioni di efficienza, si è resa opportuna l'integrazione di ARIS in LER. Di conseguenza, la comunicazione secondo il nuovo capoverso 5^{bis} è effettuata soltanto alla FINMA e non all'organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo, come avviene per le altre comunicazioni del presente articolo.

Secondo il nuovo capoverso 5^{bis}, nell'ambito della comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti (rilevamento LER) devono ora essere comunicate anche determinate posizioni complessive nei confronti di banche, in particolare quelle che non rientrano già nelle lettere a o b del capoverso 4. A tal fine si applicano per analogia i capoversi 1 lettere a e b, 1^{bis}, 2 e 3 (nuovo cpv. 5^{ter}). Per le banche all'interno di un conglomerato composto da banche e altre imprese attive nel settore finanziario o al di fuori di esso, secondo il nuovo capoverso 5^{quater} devono essere considerate le posizioni fino al livello del gruppo la cui unità superiore è una banca o una società holding secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR. I nuovi capoversi gettano le basi per sostituire il rilevamento ARIS, attualmente svolto dalla BNS, mediante integrazione nel rilevamento LER. Tale integrazione aumenta l'efficienza da una prospettiva globale. Con la sospensione del rilevamento ARIS si riduce il numero di rilevamenti che devono essere presentati dai soggetti tenuti a fornire informazioni. Viene inoltre semplificata la logica di rilevamento. In luogo dei due metodi diversi finora applicati per un oggetto del rilevamento analogo, in futuro sarà rilevante solo il metodo del rilevamento LER.

Le soglie di comunicazione di almeno 10 milioni di franchi o almeno il 4 per cento dei fondi propri di base computabili sono state fissate in modo tale che l'oggetto del rilevamento ARIS continui a essere adeguatamente coperto. È considerato come soglia di comunicazione il valore più basso, vale a dire che, per le banche con fondi propri di base computabili pari o superiori a 250 milioni di franchi, la soglia di comunicazione è di 10 milioni di franchi. Per le banche con meno di 250 milioni di franchi, la soglia di comunicazione è del 4 per cento dei fondi propri di base computabili. Inoltre, il numero delle controparti bancarie estere da comunicare è limitato a 20 per le SIB e a dieci per le altre banche. In questo modo si garantisce un numero gestibile di controparti da comunicare in particolare per gli istituti più grandi. Ciononostante, è importante che l'interconnessione di piccole e grandi banche possa continuare a essere rappresentata in misura sufficiente. Nel rilevamento ARIS ciò era ottenuto mediante la comunicazione supplementare delle posizioni d'impegno. Per contro, il rilevamento LER si limita, dal punto di vista della banca che effettua la comunicazione, alle posizioni di credito (posizioni con rischi di credito e rischi di credito della controparte, eventualmente anche da posizioni fuori bilancio). Le soglie di comunicazione scelte assicurano che i crediti delle grandi banche nei confronti delle piccole banche, che finora apparivano come posizioni d'impegno nel rilevamento ARIS, siano in gran parte registrati direttamente come posizioni di credito delle grandi banche nel futuro rilevamento LER.

Articolo 109 Gruppo di controparti associate

Capoverso 6

Con questo capoverso viene creata una norma di delega che autorizza la FINMA a precisare gli elementi per la qualificazione delle controparti come «gruppo di controparti associate». A tale scopo la FINMA deve fondarsi sul corrispondente standard minimo di Basilea «LEX»⁵³.

Articolo 115 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte

Capoverso 3, terzo periodo

Con l'introduzione dello standard «LEX» già nell'articolo 109 capoverso 6, il riferimento in questo punto diventa obsoleto.

Allegato 3 Classi di posizione secondo l'AS-BRI senza utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio

Numero 5.2 e 5.3

Con l'aggiunta ai numeri 5.2 e 5.3 viene chiarito (come già accadeva nell'OFoP valida fino a fine 2024) che le posizioni garantite da pegno immobiliare sono considerate come non collateralizzate nel contesto del numero 5. Ciò è coerente con lo standard minimo di Basilea⁵⁴.

5.2.2 OBCR

Articolo 32 Pubblicazione

Capoverso 1

Attualmente, per la pubblicazione dei rapporti di gestione (e delle chiusure intermedie) delle banche è prevista unicamente la «forma stampata». Ai fini della neutralità tecnologica e della corrispondente libertà di scelta, viene introdotta un'aggiunta basata sull'articolo 9 capoverso 3 della legge del 15 giugno 2018⁵⁵ sui servizi finanziari («in versione cartacea o elettronica»).

Articolo 42b Importo privilegiato

Capoverso 1

Per determinare l'ammontare dell'importo privilegiato, vengono innanzitutto chiusi i conti della banca. La chiusura consente, per esempio, di allibrare per quanto possibile tutte le posizioni provvisorie o in sospeso, attribuire al saldo gli interessi maturati a favore del depositante e dedurre quelli a carico del depositante. Vengono inoltre dedotti gli emolumenti maturati ed eventualmente l'imposta preventiva. A tal fine, le banche possono rifarsi alla consueta logica di chiusura dei conti utilizzata per esempio in sede di liquidazione o di elaborazione di fine

⁵³ Large exposure (LEX10.9–10.18), nella versione determinante secondo l'allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Basilea III](#) > [Standard minimi di Basilea](#).

⁵⁴ Calculation of RWA for credit risk (CRE20.108), nella versione determinante secondo l'allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Basilea III](#) > [Standard minimi di Basilea](#).

⁵⁵ RS 950.1

anno. In caso di insolvenza non possono essere calcolate spese di liquidazione. Lo stesso vale per altri depositi garantiti come le obbligazioni di cassa.

Con la modifica dell'OBCR del 1° gennaio 2023, gli interessi maturati sono stati conteggiati nell'ammontare dell'importo privilegiato in modo da poter pagare definitivamente numerosi creditori con crediti fino a 100 000 franchi ed escluderli dalla seconda classe fallimentare. In tal modo il responsabile della garanzia dei depositi a sua volta collocato nella seconda classe fallimentare riceverà gli acconti più rapidamente, il che finirà per rafforzare il sistema della garanzia dei depositi. Questo obiettivo potrà però essere raggiunto solo se nel calcolo dell'ammontare si terrà conto anche degli emolumenti a favore della banca e dell'imposta preventiva dovuta.

Nel caso concreto, le banche devono essere in grado di allestire l'elenco dei depositanti secondo l'articolo 37h LBCR entro 72 ore (art. 42g OBCR). Per garantire l'adempimento di tale obbligo, la banca per determinare rapidamente l'ammontare dell'importo privilegiato mediante una soluzione software funzionante. Idealmente, si possono utilizzare a tal fine le soluzioni già esistenti per il saldo degli interessi a fine anno. In tale contesto si tiene conto anche degli emolumenti e dell'imposta preventiva.

Visto l'orientamento alla logica di chiusura dei conti esistente, che corrisponde all'accordo contrattuale preesistente tra depositante e banca, il saldo così determinato coincide possibilmente con l'importo dovuto dal punto di vista giuridico. La procedura di liquidazione viene così accelerata, in quanto con questo modo di procedere si tiene già conto di tutti i crediti accessori (come interessi ed emolumenti maturati o imposta preventiva) che il liquidatore del fallimento dovrebbe altrimenti richiedere in un secondo momento. Molti creditori con crediti fino a 100 000 franchi e senza posizioni di compensazione da altri prodotti (come ipoteche o crediti, v. cpv. 2) possono quindi essere soddisfatti in modo rapido e definitivo. Ciò esclude la procedura di graduatoria della terza classe fallimentare (interessi passivi maturati) e la massa fallimentare da richieste successive (emolumenti maturati o imposta preventiva). Poiché, a seconda della situazione contrattuale ed effettiva, possono presentarsi fattispecie complicate (operazioni fuori bilancio come depositi di titoli o prodotti mantenuti sul lato degli attivi come ipoteche), le banche devono trovare soluzioni adeguate per conseguire l'obiettivo qui descritto. Dato che in linea di principio l'attività aziendale delle SIB non viene sospesa per il pagamento dei depositi in caso di fallimento e quindi i conti non vengono liquidati, per l'allestimento dell'elenco dei depositanti queste banche possono utilizzare anche un'altra logica adeguata di chiusura dei conti, che sia adatta per le SIB e il loro piano d'emergenza (art. 42h OBCR).

Con il capoverso 2 si continua a tenere conto dell'esclusione di qualsiasi compensazione di cui all'articolo 37^{bis} LBCR. Ai fini di un pagamento semplice e rapido, sono presi in considerazione solo gli emolumenti dovuti dal creditore al momento del fallimento (o della misura ordinata secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. e–h LBCR) e l'imposta preventiva associata al rispettivo conto. Si tratta in genere di importi limitati. Rimane esclusa una compensazione con ipoteche o altri crediti.

I saldi determinati a favore del depositante sono trasferiti all'elenco dei depositanti (art. 37h LBCR, art. 42i cpv. 1 LBCR). L'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento responsabile del pagamento può quindi stabilire il diritto garantito di ogni singolo sulla base dell'elenco dei depositanti. Nell'elenco dei depositanti e in sede di pagamento si deve tener conto anche dei diritti di terzi (art. 44 cpv. 3 OBCR). Se i depositi gravati e non gravati (p. es. depositi su conti di garanzia della pigione) superano l'importo privilegiato di 100 000 franchi, l'ammontare dell'importo privilegiato viene stabilito proporzionalmente e il pagamento dei depositi non gravati avviene anch'esso su base proporzionale.

Capoverso 2

Questo capoverso precisa il divieto di compensazione di cui all'articolo 37*b* capoverso 1 e all'articolo 37*bis* capoverso 1 LBCR, che non trova applicazione per le fattispecie menzionate al capoverso 1, nell'interesse di una rapida determinazione del saldo.

Gli interessi e gli emolumenti a favore della banca non allibrati vengono stralciati in questo capoverso, in quanto sono ora riportati nel capoverso 1. Tutti gli altri crediti a favore della banca non riportati nel capoverso 1 non possono essere compensati.

Allegato 1 E. Allegato

Lettera h

L'articolo 959c capoverso 2 numero 14 del Codice dell'obbligazioni⁵⁶ nella versione vigente impone anche, per quanto riguarda l'articolazione del conto annuale, l'indicazione dei motivi che hanno portato alla «revoca dell'ufficio di revisione». Tale disposizione viene uniformata nell'OBCR.

5.2.3 OLiQ

Articolo 7 Sistemi di misurazione e gestione dei rischi

Capoverso 1

Il capoverso 1 viene integrato con il piano di liquidità e di finanziamento, che anche secondo il documento «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision» del BCBS⁵⁷ funge da base ai processi per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. Tale pianificazione rappresenta un elemento essenziale della gestione dei rischi di un istituto. Per garantire la solvibilità in ogni momento e tenuto conto della tolleranza al rischio di liquidità di cui all'articolo 6 OLiQ, il piano di liquidità e di finanziamento serve a determinare i mezzi finanziari necessari e la relativa struttura di scadenze per un periodo di pianificazione concreto. Esso è il risultato dell'analisi del fabbisogno di finanziamento presente e futuro in rapporto agli obiettivi strategici e tiene conto dell'evoluzione di tutti i campi di attività essenziali e gli enti giuridici dell'istituto.

Articolo 15a Attivi della categoria 1

Capoverso 1 lettera *d*^{bis}

Questa modifica precisa che i titoli emessi da Cantoni svizzeri sono considerati attività liquide di elevata qualità («high quality liquid assets», HQLA) della categoria 1 quando è soddisfatto il criterio della negoziabilità. La regolamentazione associata alla nuova disposizione è in linea con l'opzione indicata nello standard minimo di Basilea di equiparare, a fini di liquidità, i titoli emessi dai Cantoni con quelli emessi dalla Confederazione sulla base di determinati criteri come l'autonomia fiscale⁵⁸. Il trattamento in relazione ai titoli emessi dai Cantoni svizzeri era

⁵⁶ RS 220

⁵⁷ BCBS, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, settembre 2008, in particolare Principle 7, consultabile all'indirizzo: <https://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf>.

⁵⁸ Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), nella versione determinante secondo l'allegato 1, consultabile all'indirizzo: www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Basilea III](#) > [Standard minimi di Basilea](#).

finora disciplinato solo nei numeri marginali 121–124 della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche».

Capoverso 2^{bis}

Mentre la computabilità come HQLA dei titoli emessi dai Cantoni svizzeri è regolamentata nel capoverso 1 lettera d^{bis}, la modifica nel nuovo capoverso 2^{bis} precisa il trattamento dei titoli emessi da altri enti di diritto pubblico. Non si tratta in questo caso di una modifica della prassi invalsa. La disposizione si riferisce in particolare agli enti territoriali esteri e ad altri enti di diritto pubblico esteri. Per poter beneficiare, a fini di liquidità, della ponderazione del rischio del Governo centrale, è necessario considerare, invece delle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, diversi aspetti analogamente a un'opzione di scelta nazionale del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria⁵⁹. Una computabilità dei titoli emessi dall'ente come HQLA di categoria 1 è quindi ammessa se il Governo centrale sovraordinato presenta una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all'allegato 2 numero 1 OFoP (cpv. 2^{bis} lett. a). Non deve però trattarsi di un automatismo. Secondo il capoverso 2^{bis} lettera b, un simile trattamento dei titoli può verificarsi in particolare se l'ente di diritto pubblico è provvisto di autonomia di bilancio o del diritto di riscuotere imposte. Inoltre, può fare affidamento sull'entità delle garanzie emesse dal Governo centrale o ha adottato particolari provvedimenti istituzionali che riducono il suo rischio di inadempienza. Poiché il trattamento secondo lo standard minimo di Basilea costituisce un'opzione di scelta nazionale, nel caso di enti esteri secondo il capoverso 2^{bis} lettera c tale opzione vale solo se trova applicazione nella sua giurisdizione secondo il pertinente diritto estero. Si intende così ottenere che nel LCR svizzero non siano computati come categoria 1 prestiti che nella giurisdizione estera dell'ente non siano a loro volta computabili come categoria 1.

Articolo 15e HQLA: Pareggio

Capoverso 2

Il meccanismo di pareggio è stato introdotto in sede di attuazione del requisito LCR in Svizzera al fine di tenere conto delle peculiarità del mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine, per cui la BNS fonda la sua politica in materia di valori mobiliari su un paniere (elenco dei titoli stanziabili nelle operazioni con la BNS, cosiddetto «SNB GC Basket») che comprende titoli in diverse valute. Al fine di non compromettere l'accettazione di determinate HQLA a causa del loro impatto sul requisito LCR per valuta, le operazioni con una durata fino a 30 giorni di calendario vengono pareggiate di conseguenza. I depositi di titoli dati in pegno nel settore della clientela privata devono comunque essere coperti tramite afflussi e deflussi, come previsto anche nel quadro normativo di Basilea, in quanto non riguardano né il mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine né la politica monetaria della BNS. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta.

⁵⁹ Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), nella versione determinante secondo l'allegato 1, consultabile all'indirizzo: www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Basilea III](#) > [Standard minimi di Basilea](#).

Articolo 16 Deflusso netto di fondi

Capoverso 3^{bis}

Sulla base dello standard minimo del BCBS, nell'OLiQ viene sancito il principio secondo cui i clienti privati sono esclusivamente persone fisiche⁶⁰. Finora questa fattispecie era precisata nella circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» (n. 174) e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non implica dunque modifiche di sorta. Le ditte individuali non possiedono personalità giuridica e sotto il profilo giuridico sono da considerare alla stregua di persone fisiche.

Capoverso 3^{ter}

Secondo il nuovo capoverso 3^{ter} i depositi stabili devono soddisfare determinati criteri che rendono più improbabile una deduzione in caso di stress di liquidità. I depositi sono considerati stabili se sono completamente coperti da una garanzia dei depositi o una garanzia equiparabile di un Governo centrale, se sono detenuti in conti transattivi o se sono oggetto di una relazione clienti consolidata. Un conto transattivo è un conto utilizzato dal cliente per svolgere regolarmente pagamenti ricorrenti e sul quale è accreditato, in caso di lavoratori dipendenti, ad esempio, il salario o lo stipendio. La FINMA disciplina le condizioni che al riguardo devono essere soddisfatte. Finora questa fattispecie era precisata a livello della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e ora viene innalzata al livello di ordinanza. Dal punto di vista materiale non comporta dunque modifiche di sorta.

Articolo 17c Documentazione sulla liquidità

Capoverso 5

La possibilità per la FINMA, prevista dal capoverso 5, di definire speciali obblighi di notifica viene trasformata in una disposizione potestativa in linea con il requisito per la quota di finanziamento «net stable funding ratio» (NSFR) conformemente all'articolo 17q capoverso 5. L'imposizione di speciali obblighi di notifica alle banche che si finanziano in misura significativa tramite succursali all'estero avviene mediante una decisione della FINMA sulla singola fattispecie, in funzione delle rispettive circostanze.

Articolo 17/ Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni

Capoverso 1

Il periodo inserito nel capoverso 1 serve a garantire che in futuro una banca abbia la possibilità di far computare come provvista stabile a lungo termine, ai fini dell'adempimento del NSFR, i prestiti che ha ricevuto nell'ambito di un eventuale sostegno alla liquidità concesso dalla BNS, anche attraverso un eventuale futuro PLB. Sono considerati un sostegno alla liquidità ai sensi di questo articolo i prestiti a sostegno della liquidità concessi dalla BNS a una banca nell'ambito del suo contributo alla stabilità finanziaria secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera e della legge del 3 ottobre 2003⁶¹ sulla Banca nazionale. Per poter valutare la necessità della computabilità per una durata residua pari o superiore a un anno nel singolo caso, la banca deve richiedere alla FINMA una valutazione dei termini di finanziamento dei prestiti ricevuti a sostegno della

⁶⁰ LCR Cash inflows and outflows (LCR40.5), nella versione determinante secondo l'allegato 1, consultabile all'indirizzo: www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Basilea III](#) > [Standard minimi di Basilea](#).

⁶¹ RS 951.11

liquidità. Si presuppone che la banca formuli una richiesta solo se necessita del finanziamento ricevuto dalla BNS in una prospettiva a più lungo termine.

Articolo 17p Determinazione di impegni e crediti interdipendenti

L'adeguamento dell'articolo 17p consiste in una mera precisazione terminologica senza modifiche di contenuto. Poiché, per esempio, questo articolo contempla anche i conti che permettono di investire in oro, nei quali l'oro costituisce un attivo, nel capoverso 1 è aggiunta la coppia di termini «impegni e crediti», che nel capoverso 2 è sostituita dalla coppia di termini «passivi e attivi».

Allegato 2 Deflussi di fondi e tassi di deflusso

Numeri 1.1 e 1.2

Questo adeguamento precisa che gli averi sui conti di libero passaggio e i depositi derivanti dalla previdenza individuale vincolata non sono soggetti ai fattori di deflusso maggiorati di cui al numero 1.2 anche se superano la soglia di 1,5 milioni di franchi, ma possono essere trattati come altri depositi meno stabili di cui al numero 1.1.2. Il trattamento uniforme dei depositi derivanti dai conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata nei casi in cui i depositi sono chiaramente attribuibili al cliente privato e possono essere dedotti solo da quest'ultimo era già stato illustrato nella circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e, per rispetto della gerarchia normativa, viene ora spostato nell'OLiQ al fine di escludere, come previsto dal numero 1.2, l'ipotesi di deflusso aumentato al superamento della soglia di 1,5 milioni di franchi. In tal senso, questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale.

Numero 3.1

È ipotizzabile che nell'ambito di operazioni di finanziamento garantite che scadono entro 30 giorni la BNS accetti altre garanzie in aggiunta agli attivi della categoria 2b o agli attivi non considerati HQLA («attivi non HQLA»). Può trattarsi per esempio della garanzia della Confederazione in caso di dissesto nell'ambito di un PLB, il cui messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 6 settembre 2023 e il cui progetto di legge si trova attualmente in discussione presso le Camere federali. La formulazione al numero 3.1 viene adeguata di conseguenza.

Numero 9.3.5

Questo adeguamento precisa che per i fondi del mercato monetario non è previsto alcun deflusso nel LCR se un sostegno da parte della banca a tali fondi è escluso dalla legislazione in materia di fondi del Paese. Si può rinunciare a un deflusso nel LCR anche se altre misure, quali ad esempio restrizioni relative alla qualità dei valori patrimoniali ammissibili del fondo, rendono sufficientemente improbabile un sostegno da parte della banca. Se la legislazione in materia di fondi del Paese vieta alla banca di fornire un sostegno al fondo del mercato monetario e se il sostegno è in altro modo adeguatamente limitato, non è opportuno tenere conto di un deflusso derivante da prestazioni di sostegno nel LCR, che deve quindi essere escluso. Questa disposizione era finora contenuta nella circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche» e, per rispetto della gerarchia normativa, viene ora spostata nell'OLiQ. In tal senso, questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale.

Allegato 4 Fattori di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile disponibile (ASF)

Numero 6.6

La modifica viene effettuata sulla base degli adeguamenti dell'articolo 17p.

Allegato 5 Fattori di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)

Titolo e numero 1.5

La modifica del numero 1.5 viene effettuata sulla base degli adeguamenti dell'articolo 17p.

5.2.4 Oem-FINMA

Articolo 3 Ripartizione dei costi

Capoverso 1 lettere a e a^{bis}

Vengono aggiornati i rimandi pertinenti all'articolo 15 capoverso 2 LFINMA («lett. a^{bis}» invece di «lett. a»).

5.3 Ripercussioni sulle banche e sulla clientela bancaria

5.3.1 Importo privilegiato

La modifica della LBCR, adottata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2023, prevede un termine transitorio di cinque anni fino alla fine del 2027 per i lavori preparatori delle banche per l'allestimento dell'elenco dei depositanti. La precisazione dell'articolo 42b OBCR ha lo scopo di chiarire il calcolo dell'ammontare dei depositi privilegiati. La presente modifica non comporta dunque alcun nuovo obbligo di agire per le banche, bensì semplifica un obbligo esistente ai fini dell'attuazione.

Poiché nel calcolo dell'importo privilegiato devono ora essere considerati gli interessi attivi e passivi maturati e l'imposta preventiva dovuta, per la realizzazione dei lavori preparatori le banche possono rifarsi alla consueta logica di chiusura dei conti utilizzata per esempio in sede di liquidazione o di elaborazione di fine anno. Ciò significa che per calcolare l'importo privilegiato le banche non devono prevedere alcun nuovo calcolo nei loro sistemi, con una conseguente riduzione dei costi per la realizzazione dei lavori preparatori.

Con la modifica dell'OBCR del 1° gennaio 2023, gli interessi maturati sono stati conteggiati nell'ammontare dell'importo privilegiato in modo da poter pagare definitivamente numerosi creditori con crediti fino a 100 000 franchi ed escluderli dalla seconda classe fallimentare. Quest'obiettivo potrà però essere raggiunto solo se nel calcolo dell'ammontare si terrà conto anche degli emolumenti a favore della banca e dell'imposta preventiva dovuta, che non dovranno così essere considerati nell'ulteriore procedura. Ciò è reso possibile dalla presente modifica, che consente quindi di raggiungere il vantaggio perseguito per questi creditori. Per la maggior parte dei creditori e per il liquidatore del fallimento, la procedura si conclude con il pagamento.

Con l'esclusione dalla seconda classe fallimentare, il responsabile della garanzia dei depositi a sua volta collocato nella seconda classe fallimentare riceverà gli acconti più rapidamente, il che finirà per rafforzare il sistema della garanzia dei depositi e quindi il settore bancario nel suo complesso.

6 Ripercussioni

Come menzionato nell'introduzione, il presente progetto rappresenta soltanto una parte del pacchetto complessivo di misure previste dal Consiglio federale nel rapporto sulla stabilità delle banche e riguarda segnatamente le misure 18 e 25. Riguardo all'efficacia del pacchetto complessivo delle misure TBTF è stata richiesta anche una valutazione esterna⁶² presso la società di consulenza «BSS Volkswirtschaftliche Beratung». Un'analisi esaustiva degli effetti complessivi sarà presentata nel quadro del progetto di modifica della legge sulle banche concernente l'attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta. Tale analisi prenderà in considerazione anche le misure attuate nel quadro del presente progetto.

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non comporta maggiori uscite o minori entrate dirette per la Confederazione. Potrebbero tuttavia sorgere minori entrate indirette per gli enti pubblici. Come illustrato al numero 6.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari *una tantum* e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano notevolmente a seconda dell'istituto, della situazione di partenza e dell'attività della banca. Per determinati istituti, il progetto può quindi portare a una riduzione dell'utile imponibile della banca. Tale effetto non è quantificabile, in quanto i dati relativi ai costi sono disponibili solo per una parte delle banche interessate, ma dovrebbe essere tutt'al più esiguo per l'intero settore bancario. Analogamente, si prevedono costi relativamente contenuti per le imprese e le economie domestiche (v. n. 6.3.2), con un'incidenza tutt'al più molto limitata in termini di minori entrate fiscali per la Confederazione (imposte sull'utile, imposte sul reddito).

Il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF perseguiti con il progetto comporterebbero vantaggi per la Confederazione, in quanto mirano a ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l'erogazione di aiuti statali. Ripercussioni negative sul sistema finanziario o l'interruzione di funzioni economiche comprometterebbero l'economia nel suo complesso e si tradurrebbero in minori entrate fiscali per la Confederazione. Qualora non fosse possibile evitare l'erogazione di aiuti statali, potrebbero sorgere costi diretti per la Confederazione. Il progetto riduce la probabilità di insorgenza di tali costi diretti e indiretti per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non comporta maggiori uscite o minori entrate dirette per i Cantoni e i Comuni. Potrebbero tuttavia sorgere minori entrate indirette per gli enti pubblici. Come illustrato al numero 6.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari *una tantum* e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano notevolmente a seconda dell'istituto, della situazione di partenza e dell'attività della banca. In determinati istituti, il progetto potrebbe

⁶² BSS Volkswirtschaftliche Beratung, 11 settembre 2025, *Beitrag zur Regulierungsfolgenabschätzung. Auswirkungen der TBTF-Regulierung*, consultabile all'indirizzo: https://www.sif.admin.ch/dam/de/sd-web/frICM3yp-IYcr/bss_bericht_auswirkungen_tbt.pdf.

portare a una riduzione dell'utile imponibile della banca o della distribuzione dell'utile di una banca cantonale. Tale effetto dovrebbe essere tutt'al più esiguo per l'intero settore bancario. Analogamente, si prevedono costi tutt'al più contenuti per le imprese e le economie domestiche (v. n. 6.3.2), con un'incidenza solo molto limitata in termini di minori entrate fiscali per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

Il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF perseguiti con il progetto comporterebbero vantaggi per i Cantoni e i Comuni, in quanto mirano a ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l'erogazione di aiuti statali. Ripercussioni negative sul sistema finanziario o l'interruzione di funzioni economiche comprometterebbero l'economia nel suo complesso e si tradurrebbero in minori entrate fiscali per i Cantoni e i Comuni. Il progetto riduce la probabilità di insorgenza di tali costi diretti e indiretti per i Cantoni e i Comuni.

6.3 Ripercussioni sull'economia

6.3.1 Ripercussioni sulle banche

Per rilevare le ripercussioni del progetto (software, PVA, informazioni sulla liquidità) sui costi degli istituti interessati, nel novembre 2024 è stata condotta un'inchiesta. Il questionario è stato compilato da 15 banche, di cui una non ha saputo fornire informazioni sui costi. Per quanto riguarda il software, i costi sono stati calcolati sulla base della misura proposta inizialmente, che prevedeva una deduzione uniforme e integrale del software dai fondi propri di base di qualità primaria. Nell'ambito della procedura di consultazione, le associazioni delle banche si sono espresse a favore dell'applicazione uniforme della normativa dell'UE (v. n. 2.2.1). Dal momento che la proposta iniziale è stata limitata all'applicazione della normativa dell'UE alle SIB, i costi stimati per le banche si riducono in misura considerevole. Si è pertanto rinunciato a un nuovo rilevamento dei costi presso tutte le SIB dopo la procedura di consultazione, fatta eccezione per UBS. Per UBS, dalla presente modifica di ordinanza deriva un aumento complessivo del fabbisogno di fondi propri di base di qualità primaria nell'ordine di 4,5 miliardi di dollari americani per software e PVA. In tal modo, UBS presta già un contributo alla costituzione dei fondi propri oggetto di discussione grazie alle partecipazioni estere, trattata nel quadro di un progetto separato⁶³. Nello stesso tempo, le esigenze in materia di capitale si riducono di almeno 1,8 miliardi di dollari americani a seguito della modifica presso UBS dei limiti della franchigia per l'esposizione totale (v. n. 3.3.4). Delle banche nelle categorie 3 e 4, hanno fornito informazioni quattro istituti, mentre nella categoria 5 non ha fornito informazioni alcun istituto⁶⁴. Le informazioni sui costi previsti si basano sulla situazione degli istituti interessati a fine 2024. I costi effettivi al momento dell'entrata in vigore delle modifiche potrebbero quindi differire.

Come illustrato ai numeri 3.1.5 e 4.5, il progetto dà luogo a costi supplementari *una tantum* e a costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano notevolmente a seconda dell'istituto, della situazione di partenza e dell'attività della banca. I costi stimati per l'intero settore bancario sono relativamente contenuti.

⁶³ Poiché il fabbisogno di fondi propri supplementari riconducibile alle modifiche del presente progetto di ordinanza risulta in primo luogo a livello di gruppo UBS consolidato e la misura relativa ai fondi propri prevista in relazione alle partecipazioni estere riguarda i requisiti della casa madre (banca madre), non è possibile sommare gli effetti espliciti dalle due misure sul fabbisogno di fondi propri. Gli stessi fondi propri supplementari possono invece anche essere utilizzati in gran parte per soddisfare entrambi i requisiti.

⁶⁴ V. n. 3.1.5.1.

Nel complesso, l'attuazione del progetto determina un aumento delle spese per il personale, delle spese per beni e servizi e delle spese di revisione per le banche interessate. Dal rilevamento dei costi stimati emerge che l'aumento di tali spese è limitato rispetto alle spese complessive delle banche interessate. D'altro canto, il progetto può comportare un adeguamento dei fondi propri necessari e/o dei fondi propri computabili. Per molte banche questo però non è il caso o lo è soltanto in misura limitata. Molte banche detengono fondi propri computabili nettamente superiori ai fondi propri necessari. Pertanto, le ripercussioni menzionate non determinano necessariamente e in modo immediato un maggiore fabbisogno di capitale. È difficile stimare in che misura il progetto farà effettivamente aumentare il fabbisogno di capitale e quindi i costi del capitale complessivo per le banche.

Come illustrato al numero 3.3.4, a seguito dell'adeguamento al PIL dei supplementi per l'esposizione totale secondo l'allegato 9 OFoP, a fine 2030 UBS dovrebbe rientrare in un «bucket» inferiore rispetto a quanto accadrebbe con i supplementi attuali. Ciò significa che le esigenze in materia di fondi propri per tutti gli enti giuridici di UBS con sede in Svizzera si ridurranno nella misura dello 0,36 per cento degli RWA e dello 0,125 per cento dell'esposizione totale.

La perizia⁶⁵ del gruppo guidato dal professor Ammann e quella del professor Zimmermann⁶⁶ spiegano quali ripercussioni può avere un aumento delle esigenze in materia di fondi propri sui costi del capitale complessivo di una banca. Considerando i costi del capitale proprio in maniera isolata si ottiene un quadro solo incompleto dei costi del capitale. I costi del capitale complessivo sono determinanti per le spese di finanziamento di una banca. Il rischio del capitale proprio e del capitale di terzi dipende direttamente dell'ammontare della dotazione di fondi propri. Una quota di capitale proprio più elevata riduce il rischio d'investimento per gli investitori sia di capitale proprio che di capitale di terzi, con una conseguente riduzione dei premi di rischio richiesti e quindi dei costi del capitale proprio e del capitale di terzi. Con una quota di capitale proprio più elevata, i costi del capitale proprio si riducono, in quanto il possibile rendimento del capitale proprio subisce minori fluttuazioni per effetto della redditività complessiva dell'impresa e il capitale proprio diventa quindi meno rischioso. Di conseguenza, i detentori di capitale proprio richiedono una compensazione minore per il rischio più basso. Al tempo stesso, anche i costi del capitale di terzi diminuiscono in presenza di una quota elevata di capitale proprio, in quanto il rischio di inadempienza per i detentori di capitale di terzi aumenta se il grado di indebitamento è eccessivo. Nel complesso, il gruppo guidato dal professor Ammann ritiene pertanto che i costi complessivi del capitale non debbano necessariamente aumentare in presenza di una quota di capitale proprio maggiore. Esigenze più elevate in materia di fondi propri determinano inoltre un maggiore impegno finanziario degli investitori. Questo può ridurre la preferenza di rischio dei proprietari e indurli a esercitare un controllo e una vigilanza rafforzati sulle decisioni di gestione della banca⁶⁷. Nella sua perizia, il professor Zimmermann utilizza l'esempio di UBS per stimare le ripercussioni di esigenze più elevate in materia di fondi propri sul tasso ponderato dei costi complessivi del capitale e giunge alla conclusione che, nel caso di UBS, un incremento dei fondi propri, ad esempio, di 10 miliardi di dollari americani aumenterebbe i costi medi ponderati del capitale, al netto delle imposte, di 317 milioni di dollari americani, tenuto conto anche degli effetti fiscali, e che le stime dipendono per natura da numerosi fattori. A titolo di confronto: nel 2025 UBS Group SA aveva registrato spese operative per 40,2 miliardi di dollari americani e un utile netto di 7,8 miliardi di dollari americani. La perizia mostra inoltre che per poter stimare le ripercussioni

⁶⁵ Ammann et al., *Reformbedarf in der Regulierung von «Too Big to Fail»-Banken*, 19 maggio 2023, pag. 42, consultabile all'indirizzo: [Gutachten zu Too-Big-to-Fail-Regulierung publiziert | unisg.ch](https://www.unisg.ch/it/gutachten-zu-too-big-to-fail-regulierung).

⁶⁶ Heinz Zimmermann, *Kurzgutachten zu Kapitalkosteneffekten einer höheren Eigenkapitalausstattung einer systemrelevanten Bank (UBS)*, 7 aprile 2025, consultabile all'indirizzo: www.efd.admin.ch/it/rapporti.

⁶⁷ Ammann et al., *Reformbedarf in der Regulierung von «Too Big to Fail»-Banken*, 19 maggio 2023, pag. 41, consultabile all'indirizzo: [Gutachten zu Too-Big-to-Fail-Regulierung publiziert | unisg.ch](https://www.unisg.ch/it/gutachten-zu-too-big-to-fail-regulierung).

quantitative servono dati concreti e ipotesi sulla rispettiva banca. Formulare affermazioni sulla totalità delle banche è dunque possibile solo da un punto di vista qualitativo.

Non è stato possibile abrogare normative nel settore della regolamentazione TBTF a livello di ordinanza, in quanto le normative esistenti sono considerate indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi.

6.3.2 Ripercussioni sulle imprese e sulle economie domestiche

Come illustrato al numero 6.3.1, il progetto dà luogo a costi supplementari *una tantum* e costi annui ricorrenti per le banche interessate. I costi aggiuntivi variano in parte notevolmente a seconda dell'istituto, della situazione di partenza e dell'attività della banca. Si può presumere che i costi siano addossati almeno in parte alla clientela e ai fornitori di capitale. I costi del presente progetto non possono essere attribuiti ad attività o segmenti di clientela specifici, in quanto riguardano l'attività della banca in generale. È dunque praticamente impossibile quantificare gli eventuali maggiori costi per la clientela. Poiché i costi aggiuntivi derivanti dal progetto sono esigui rispetto ai costi complessivi delle banche interessate, le ripercussioni sui costi per la clientela dovrebbero essere estremamente limitate.

Il beneficio del progetto risiede in una migliore prevenzione in caso di perdite da parte delle banche. La probabilità di crisi bancarie può così essere ridotta, e con essa le eventuali ripercussioni negative sull'economia e i relativi costi (v. n. 6.3.3), con effetti positivi per le imprese e le economie domestiche che sono però difficilmente quantificabili.

6.3.3 Ripercussioni sull'economia nel suo complesso

Il progetto comprende solo una parte delle misure formulate nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche⁶⁸ e dà la priorità alla linea di intervento relativa alla prevenzione. Le probabilità che si verifichi una crisi bancaria vengono così ridotte. Il rafforzamento della prevenzione è un fattore importante per raggiungere gli obiettivi della regolamentazione TBTF, vale a dire ridurre i rischi per il sistema finanziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle SIB ed evitare l'erogazione di aiuti statali (cfr. art. 7 cpv. 2 LBCR).

Con il raggiungimento degli obiettivi menzionati sarà possibile ridurre i rischi e quindi le ripercussioni negative per l'economia nel suo complesso e per il bilancio pubblico. Come illustrato ai numeri 6.3.1 e 6.3.2, per il settore bancario nel suo complesso così come per le imprese e le economie domestiche si prevedono costi *una tantum* e costi ricorrenti limitati. Si può presumere che il progetto, rafforzando la prevenzione ed evitando costi potenzialmente elevati per l'economia in caso di crisi, produrrà un beneficio complessivo per l'economia.

6.4 Ripercussioni sulla società

Non si prevedono ripercussioni sulla società.

⁶⁸ Rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche, [FF 2024 1023](#)

6.5 Ripercussioni sull'ambiente

Non si prevedono ripercussioni sull'ambiente.

6.6 Sintesi e bilancio delle ripercussioni

Il presente progetto rappresenta solo una parte del pacchetto complessivo di misure per il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF. Si sono rivelate complesse sia la valutazione qualitativa sia quella quantitativa delle ripercussioni sull'insieme delle banche interessate. Oltre che per i costi, ciò vale in particolare per i benefici. La crisi di una banca, e soprattutto di una SIB, può comportare costi molto elevati per l'economia. Riuscire a ridurre ulteriormente le probabilità del verificarsi di una tale crisi gioverebbe all'economia nel suo complesso. I costi sono relativamente contenuti sia per il settore bancario sia per le imprese, le economie domestiche e gli enti pubblici. Si può presumere che dal progetto deriverà un beneficio complessivo positivo. Nel quadro del progetto di modifica della legge sulle banche concernente l'attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta verrà presentata un'analisi esaustiva degli effetti complessivi.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le rispettive modifiche dell'OFoP e dell'OLiQ si basano, come le ordinanze stesse, sulla LBCR e segnatamente sull'articolo 4 e 4^{bis} di tale legge. Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 42b OBCR, il riferimento è in particolare all'articolo 37a capoverso 7 LBCR.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Al momento non esistono impegni di cui si debba verificare la compatibilità.

7.3 Delega di competenze legislative

Nuove deleghe e subdeleghe di competenze legislative alla FINMA si trovano nell'articolo 109 capoverso 6 OFoP (ripartizione dei rischi: Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti / Gruppo di controparti associate), così come negli articoli 28a capoverso 4 (liquidità: Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità) e 16 capoverso 3^{ter} OLiQ (precisazione dei depositi stabili: Deflusso netto di fondi).

7.4 Protezione dei dati

Il progetto non riguarda questioni di protezione dei dati, ovvero le modifiche non comportano alcun trattamento di dati personali.

8 Entrata in vigore

Le modifiche di ordinanza entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, ad eccezione degli articoli 32 capoversi 1 lettera c e 2^{bis} nonché 66 capoverso 6, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2029.

Elenco delle abbreviazioni

ARIS	«Adressausfallrisiken im Interbankenbereich»: rischi di inadempienza della controparte nel settore interbancario
AS-BRI	Approccio standard internazionale per i rischi di credito
AT1	«Additional Tier 1»: fondi propri di base supplementari
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
BNS	Banca nazionale svizzera
BRI	Banca dei regolamenti internazionali
CAP	<i>Definition of Capital</i> (capitolo dello standard minimo di Basilea)
CET1	«Common equity tier 1»: fondi propri di base di qualità primaria
CPI	Commissione parlamentare d'inchiesta
CRE	<i>Calculation of RWA for credit risk</i> (capitolo dello standard minimo di Basilea)
CRR	Capital requirements regulation: regolamento sui requisiti patrimoniali, regolamento (UE) n. 575/2013)
DTA	«Deferred tax assets»: attività fiscali differite
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FSI	Financial Stability Institute
G-SIB	«Global systemically important bank»: banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale
HQLA	«High quality liquid assets»: attività liquide di elevata qualità
HTM	«Held-to-maturity»: detenzione fino alla scadenza
IFRS	International Financial Reporting Standards
LBCR	Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche; RS 952.0
LCR	«Liquidity coverage ratio»: quota di liquidità a breve termine
LER	Reporting sulla ripartizione dei rischi
LFINMA	Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1
LMT	«Liquidity monitoring tools»: indicatori di osservazione
LR	«Leverage ratio»: indice massimo di leva finanziaria
LSgrl	Legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese; RS 930.31
NSFR	«Net stable funding ratio»: quota di finanziamento
OBCR	Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche; RS 952.02
Oem-FINMA	Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA; RS 956.122
OFoP	Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri; RS 952.03
OLiq	Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità; RS 952.06
PIL	Prodotto interno lordo

PLB	«Public liquidity backstop»: garanzia statale della liquidità per le SIB
PRA	Prudential Regulation Authority: autorità di regolamentazione prudenziale della Bank of England
PVA	«Prudent valuation adjustments»: adeguamenti della valutazione prudente
RWA	«Risk-weighted assets»: attivi ponderati in funzione del rischio
SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
SIB	«Systemically important bank»: banca di rilevanza sistemica
TBTF	Too big to fail
UE	Unione europea
UK	Regno Unito
US-GAAP	«United States Generally Accepted Accounting Principles»
CET	Commissione dell'economia e dei tributi

Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel commento

Citazione, fonte	Origine, metodo di calcolo, ipotesi	Ultimo aggiornamento	Osservazioni
Requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio			
3.1.5.1, affermazioni sui costi: [...], i costi <i>una tantum</i> stimati dalle SIB [...]	Calcolo della SFI sulla base di una valutazione dei costi rilevati presso le banche nel novembre 2024 (v. n. 6.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento).	2025	
3.1.5.1, ripercussioni per UBS: Alla fine del 4° trimestre 2025 UBS Group SA presentava [...]	Fonte di dati: Rapporto di UBS Group SA del 4° trimestre 2025	2026	
3.1.5.3, ripercussioni su UBS: La nuova regolamentazione comporta per UBS Group SA [...]	Fonte di dati: Annual Report 2025 di UBS Group SA	2026	
Supplementi per l'esposizione totale			
3.3.2, affermazioni sull'evoluzione del PIL: Nel 2019 il PIL nominale rettificato per eventi sportivi è ammontato a 732,7 miliardi di franchi [...]	Fonti di dati: Dati trimestrali sul PIL (SECO) Previsioni congiunturali (SECO)	2025	
3.3.4, ripercussioni per UBS: L'esigenza più elevata finora applicabile [...]	Fonte di dati: Rapporto di UBS Group SA del 4° trimestre 2025	2026	
Ripercussioni			
6.3.1, ripercussioni per UBS: Per UBS, [...] deriva [...]	Fonte di dati: Rapporto di UBS Group SA del 4° trimestre 2025	2026	
Esigenze in materia di liquidità: fornitura di informazioni			
4.5, affermazioni sulle spese complessive: <ul style="list-style-type: none"> Una delle SIB non si attende costi aggiuntivi [...]. [...] per lo sviluppo <i>una tantum</i> di tali capacità (in media ca. il 77 % delle 	Calcolo della SFI sulla base di una valutazione dei costi rilevati presso le banche nel novembre 2024 (v. n. 6.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento).	2025	

<p>spese complessive) [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> [...] per il mantenimento dei processi sviluppati rappresentano in media meno del 23 per cento delle spese complessive. [...] per le SIB, queste ammontano complessivamente al 63 per cento circa dei costi di sviluppo e al 42 per cento circa dei costi d'esercizio annui ricorrenti. 			
<p>4.5, affermazioni sui costi per le analisi degli scenari:</p> <ul style="list-style-type: none"> La stima più elevata dei costi è stata comunicata da una SIB che ha dichiarato fino a 4,4 milioni di franchi, di cui la quota maggiore è rappresentata dai costi per l'informatica (ca. fr. 2,8 mio.). [...] che la stessa SIB quantifica in circa 1,1 milioni di franchi all'anno. 	<p>Calcolo della SFI sulla base di una valutazione dei costi rilevati presso le banche nel novembre 2024 (v. n. 6.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento).</p>	<p>2025</p>	
<p>4.5, affermazioni sui costi per le informazioni giornaliere su LCR e LMT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Queste ultime [le SIB] partono dal presupposto che ogni istituto debba sostenere costi di sviluppo medi <i>una tantum</i> pari a circa 33 000 franchi (LCR) e a circa 	<p>Calcolo della SFI sulla base di una valutazione dei costi rilevati presso le banche nel novembre 2024 (v. 6.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento).</p>	<p>2025</p>	

<p>40 000 franchi (LMT).</p> <ul style="list-style-type: none"> • I costi d'esercizio annui ricorrenti [...] ammontano in media per le SIB, secondo le loro stime, a 36 000 franchi e 49 000 franchi per banca. • Due SIB su quattro non si attendono costi aggiuntivi dall'introduzione dell'articolo 28a in relazione allo sviluppo e al mantenimento delle capacità in materia di LCR e LMT. 			
<p>4.5, affermazioni sui costi per i deflussi giornalieri di depositi: Il necessario sviluppo e mantenimento della capacità di inoltrare a cadenza giornaliera informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi, introdotti con l'articolo 28a, non comportano costi aggiuntivi determinanti.</p>	<p>Calcolo della SFI sulla base di una valutazione dei costi rilevati presso le banche nel novembre 2024 (v. n. 6.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento).</p>	<p>2025</p>	
<p>4.5, affermazioni sui costi per l'adeguamento dell'infrastruttura in caso di riorganizzazioni: Sono previsti costi in particolare per un istituto, stimati a circa 300 000 franchi per lo sviluppo e a circa 150 000 franchi per la manutenzione ricorrente su base annua.</p>	<p>Calcolo della SFI sulla base di una valutazione dei costi rilevati presso le banche nel novembre 2024 (v. n. 6.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento).</p>	<p>2025</p>	
<p>4.5, affermazioni sui costi per la presentazione giornaliera della</p>	<p>Calcolo della SFI sulla base di una valutazione dei costi rilevati presso le banche nel</p>	<p>2025</p>	

<p>documentazione sulla liquidità secondo l'articolo 28:</p> <ul style="list-style-type: none">• [...] L'unica banca interessata si attende costi supplementari al riguardo nell'ordine di 125 000 franchi.• I relativi costi d'esercizio annui sono stimati a zero da due SIB su quattro, con le altre due SIB che si attendono costi annui di manutenzione compresi tra 50 000 e 95 000 franchi.	novembre 2024 (v. n. 6.3.1 per ulteriori dettagli sul rilevamento).		
--	---	--	--